

CODEX

collana diretta da PAOLO LORO

edilizia, urbanistica

CDX09

IL CODICE DELLE DISTANZE

novembre 2014

guida normativa e
raccolta giurisprudenziale

EXEO edizioni 

ISBN formato pdf 978-88-6907-068-6

RACCOLTE, LINEA CODICISTICA

professionisti

pubblica amministrazione

IL CODICE DELLE DISTANZE

novembre 2014

GUIDA NORMATIVA
E RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

Abstract: La presente opera si propone come una raccolta esaustiva dei provvedimenti di rango normativo ed attuativo in materia di DISTANZE. Tutti i testi sono presentati nel testo vigente e consolidato. Il compendio di giurisprudenza a corredo del *corpus* normativo completa efficacemente la panoramica giuridica della materia, rendendo la presente opera indispensabile agli operatori del settore.

Copyright © 2014 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. **È consentita la stampa e l'utilizzo del prodotto in più dispositivi ad esclusivo uso privato e personale della persona fisica acquirente, o del singolo destinatario del prodotto in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Quanto alla riproduzione dei contenuti, è consentita a titolo di cronaca, studio, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, con finalità esclusivamente privata, personale o istituzionale del soggetto acquirente. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque altro, è vietata e sarà perseguita nelle opportune sedi: a titolo di esempio è vietata l'utilizzazione totale o parziale dei contenuti con finalità direttamente o indirettamente commerciale, così come è vietata la cessione non autorizzata a terzi del prodotto, intero o in parte, anche mediante copia incolla del contenuto. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.**

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che il contenuto sia elaborato con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore, il curatore e gli autori si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare il contenuto con la documentazione ufficiale.

Edizione: **21 novembre 2014** | materia: edilizia, urbanistica | collana: CODEX diretta da Paolo Loro | nic: 9 | tipologia: raccolta | linea: codicistica | formato: digitale, pdf | codice prodotto: CDX09 | ISBN: 978-88-6907-068-6 | editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova – sede operativa: via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD | Luogo di elaborazione presso la sede operativa.

L'editore ringrazia per ogni segnalazione o suggerimento inviato a redazione@exeoedizioni.it.



professionisti

pubblica amministrazione

www.urbiunum.it - www.exeoedizioni.it

Art. 713. (Aviosuperfici e impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea).
Le aree in prossimità di aviosuperfici o di impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea possono essere assoggettate dall'ENAC alle limitazioni previste dagli articoli 709 e 711, a tutela dell'interesse pubblico.

Art. 714. (Abbattimento degli ostacoli ed eliminazione dei pericoli).
L'ENAC ordina, con provvedimento motivato, che siano abbattuti gli ostacoli non compatibili con la sicurezza della navigazione aerea o eliminati i pericoli per la stessa. Il relativo onere è posto a carico del proprietario dell'opera che costituisce ostacolo.
Se l'ostacolo o la situazione di pericolo sono preesistenti alla data di pubblicazione del piano di sviluppo aeroportuale o, in carenza di esso, del piano regolatore aeroportuale, è corrisposta un'indennità all'interessato che abbia subito un pregiudizio in conseguenza dell'abbattimento o dell'eliminazione.

Art. 715. (Valutazione di rischio delle attività aeronautiche).
Al fine di ridurre il rischio derivante dalle attività aeronautiche alle comunità presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, l'ENAC individua gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione dell'impatto di rischio.
Nell'esercizio delle proprie funzioni di pianificazione e gestione del territorio, i comuni interessati tengono conto della valutazione di cui al primo comma.

Art. 716. (Inquinamento acustico).
La realizzazione di opere e l'imposizione di nuove destinazioni urbanistiche nelle vicinanze degli aeroporti sono subordinate all'osservanza delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368. Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi. - Articolo 133

(G.U. 28 luglio 1904, n. 176)

TESTO VIGENTE AL 17/11/2014

Art. 133.
Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d'acqua, strade, argini ed altre opere d'una bonificazione:
a) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di metri 2 per le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua;
b) l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra

dette. Una tale distanza non può essere mai minore di metri 2, anche quando la escavazione del terreno sia meno profonda.

Tuttavia le fabbriche, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera di una bonificazione risultassero a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e b) sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; ma, giunte a maturità o deperimento, non possono essere surrogate fuorché alle distanze sopra stabilite;

c) la costruzione di fornaci, fucine e fonderie a distanza minore di metri 50 dal piede degli argini o delle sponde o delle scarpate suddette;

d) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua od impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni fatte ad essi dalle opere della bonifica, od in qualunque modo alterando il regime idraulico della bonificazione stessa;

e) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza di una bonificazione;

f) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o materie luride, venefiche o putrescibili, che possano comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua;

g) qualunque deposito di terre o di altre materie a distanza di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;

h) qualunque ingombro o deposito di materie come sopra sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;

i) l'abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo od in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse;

k) qualunque atto o fatto diretto al dissodamento dei terreni imboschiti o cespugliati entro quella zona dal piede delle scarpate interne dei corsi d'acqua montani, che sarà determinata volta per volta con decreto prefettizio, sentito l'ufficio del Genio civile e l'ufficio forestale.

Regio Decreto 25 luglio, 1904 n. 523. Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie. - Articolo

96

(G.U. 7 ottobre 1904, n. 234)

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 17/11/2014 CON LE MODIFICHE APPORTATE, DA ULTIMO, DALLA L. 13 LUGLIO 1911, N. 774

Art. 96.

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si

- osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del Genio civile;
- e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- k) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- l) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- m) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
- h) lo stabilimento di molini natanti.

Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. - Articolo 338

(G.U. 9 agosto 1934, n. 186, S.O.).

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 17/11/2014 CON LE MODIFICHE APPORTATE, DA ULTIMO, DALLA L. 1 AGOSTO 2002, N. 166.

Art. 338.

I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 200.000 e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza.

Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché; non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

- a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
- b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché; non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Legge 17 agosto 1942, n. 1150. Legge urbanistica.

(G.U. 16 ottobre 1942, n. 244).

strade di tipo D) - m. 20,00.

A tali distanze minime va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate o fossi e di fasce di espropriazione risultanti da progetti approvati [1].

[1] L'art. 32, comma 17, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, prescrive "Con riferimento alle opere di preparazione e di realizzazione del Sito di cui all'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 2008, le distanze di cui all'articolo 41-septies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, all'articolo 4, D.M. 1 aprile 1968, n. 1404, nonché all'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere ridotte per determinati tratti ove particolari circostanze lo richiedano, su richiesta degli interessati, e sentita la società ANAS Spa, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale, in esito ad apposita valutazione tecnica, sono individuati specificamente i tratti stradali oggetto di deroga e, in relazione ad essi, le distanze minime da osservare".

Art. 5. Distanze in corrispondenza di incroci.

In corrispondenza di incroci e biforcazioni le fasce di rispetto determinate dalle distanze minime sopraindicate sono incrementate dall'area determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti di distacco, la cui lunghezza, a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia eguale al doppio delle distanze stabilite nel primo comma del precedente art. 4), afferenti alle rispettive strade, e il terzo lato costituito dalla retta congiungente i due punti estremi.

Resta fermo quanto prescritto per gli incroci relativi alle strade costituenti itinerari internazionali (legge 16 marzo 1956, n. 371, allegato 2).

Art. 6. Pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

(G.U. 16 aprile 1968, n. 97).

TESTO VIGENTE AL 17/11/2014

Art. 1. Campo di applicazione.

Le disposizioni che seguono si applicano ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate; ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate; alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.

- tutti i riferimenti ai servizi di pubblico trasporto terrestre contenuti nell'art. 1, lettera a), nonché i commi primo e secondo dell'art. 2 della legge 11 novembre 1975, n. 584.
Sono inoltre abrogate tutte le altre disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme del presente decreto.

[1] La Corte costituzionale con sentenza 18 novembre 1993, n. 400, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui dispone l'abrogazione dell'art. 17, lett. c), del R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Approvazione del regolamento di polizia mortuaria. - Articolo 57

(G.U. 12 ottobre 1990, n. 239, S.O.).

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 17/11/2014 CON LE MODIFICHE APPORTATE, DA ULTIMO, DALLA L. 1 AGOSTO 2002, N. 166

Art. 57.

1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
2. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428, e successive modifiche.
3. [Abrogato].
4. [Abrogato].
5. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
6. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.
7. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada. - Articoli 14-19

(G.U. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.)

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 17/11/2014 CON LE MODIFICHE APPORTATE, DA ULTIMO, DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120. Le sanzioni sono aggiornate al D.M. 19 dicembre 2012.

Art. 14. Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade.

1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:

- a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
- b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
- c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:

- a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;
- b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.

2 bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purchè realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.

3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.

4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.

Art. 15. Atti vietati.

1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

- a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
- b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
- c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
- d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
- e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
- f) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
- f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento;
- g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
- h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
- i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.

2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.

3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h) ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99.

3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105 a euro 422.

4. Dalle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 16. Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati.

1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:

a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;

b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;

c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.

Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, nonché alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile.

2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), deve essere aggiunta l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674.

5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 17. Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati.

1. Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve deve essere assicurata, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme determinate dal regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura.

2. All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682.

4. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 18. Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati.

1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1 debbesi aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.
4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674.
6. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 19. Distanze di sicurezza dalle strade.

1. La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di tiri a segno, di opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili, di cave coltivate mediante l'uso di esplosivo, nonché di stabilimenti che interessino comunque la sicurezza o la salute pubblica o la regolarità della circolazione stradale, è stabilita dalle relative disposizioni di legge e, in difetto di esse, dal prefetto, previo parere tecnico degli enti proprietari della strada e dei vigili del fuoco.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 841 a euro 3.366.
3. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI

**Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada. - Articoli 26-28 e 45-46**

(G.U. 28 dicembre 1992, n. 303 - S.O.).

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 17/11/2014 CON LE MODIFICHE APPORTATE, DA ULTIMO, DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610.

Art. 26. (Art. 16 Cod. Str.) Fasce di rispetto fuori dai centri abitati.

1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.

2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

a) 60 m per le strade di tipo A;

b) 40 m per le strade di tipo B;

c) 30 m per le strade di tipo C;

d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle «strade vicinali» come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52 del codice;

e) 10 m per le «strade vicinali» di tipo F.

3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

a) 30 m per le strade di tipo A;

b) 20 m per le strade di tipo B;

c) 10 m per le strade di tipo C.

4. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

a) 5 m per le strade di tipo A, B;

b) 3 m per le strade di tipo C, F.

5. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.

6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.

7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili

adozione da parte del gestore delle misure tecniche complementari ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003.
Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle
esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz)
generati dagli elettrodotti.**

(G.U. 29 agosto 2003, n. 200)

TESTO VIGENTE AL 17/11/2014

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36, e, in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera a) che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità, siano fissati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione, nonché le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di emissioni elettromagnetiche;

Visto il proprio D.P.C.M. 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, recante i limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

Visto il proprio D.P.C.M. 28 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995, recante le norme tecniche procedurali di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 relativamente agli elettrodotti;

Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999, pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 199 del 30 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici da 0Hz a 300 GHz;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 24 giugno 2002;

Preso atto della dichiarazione del Comitato internazionale di valutazione per l'indagine sui rischi sanitari dell'esposizioni ai campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici (CEM);

Preso atto che non è stata acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2003, con la quale è stato deciso che debba avere ulteriore corso il presente decreto;

Sentite le competenti commissioni parlamentari;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1. Campo di applicazione.

1. Le disposizioni del presente decreto fissano limiti di esposizione e valori di attenzione, per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) connessi al funzionamento e all'esercizio degli elettrodotti. Nel medesimo ambito, il presente decreto stabilisce anche un obiettivo di qualità per il campo magnetico, ai fini della progressiva minimizzazione delle esposizioni.
2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali.
3. A tutela delle esposizioni a campi a frequenze comprese tra 0 Hz e 100 kHz, generati da sorgenti non riconducibili agli elettrodotti, si applica l'insieme completo delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999, pubblicata nella G.U.C.E. n. 199 del 30 luglio 1999.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Art. 2. Definizioni.

1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 3 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ai fini del presente decreto le definizioni delle grandezze fisiche citate sono riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del decreto stesso.

Art. 3. Limiti di esposizione e valori di attenzione.

1. Nel caso di esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz generati da elettrodotti, non deve essere superato il limite di esposizione di 100 μT per l'induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico, intesi come valori efficaci.
2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz), nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per l'induzione magnetica il valore di attenzione di 10 μT , da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

Art. 4. Obiettivi di qualità.

1. Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l'obiettivo di qualità di 3 μT per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

Art. 5. Tecniche di misurazione e di determinazione dei livelli d'esposizione.

1. Le tecniche di misurazione da adottare sono quelle indicate dalla norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6 prima edizione, «Guida per la misura e per la

valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz-10 kHz, con riferimento all'esposizione umana» e successivi aggiornamenti.

2. Per la determinazione del valore di induzione magnetica utile ai fini della verifica del non superamento del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità il sistema agenziale APAT-ARPA dovrà determinare le relative procedure di misura e valutazione, con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. Per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, oltre alle misurazioni e determinazioni di cui al commi 1 e 2, il sistema agenziale APAT-ARPA può avvalersi di metodologie di calcolo basate su dati tecnici e storici dell'elettrodotto.

4. Per gli elettrodotti con tensione di esercizio non inferiore a 132 kV, gli esercenti devono fornire agli organi di controllo, secondo modalità fornite dagli stessi, con frequenza trimestrale, 12 valori per ciascun giorno, corrispondenti ai valori medi delle correnti registrati ogni 2 ore nelle normali condizioni di esercizio.

Art. 6. Parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti.

1. Per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'art. 4 ed alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60, che deve essere dichiarata dal gestore al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV e alle regioni, per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV. I gestori provvedono a comunicare i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorità competenti.

2. L'APAT, sentite le ARPA, definirà la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 7. Aggiornamento delle conoscenze.

1. Il Comitato interministeriale di cui all'art. 6 della legge n. 36 del 2001 legge quadro procede, nei successivi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'aggiornamento dello stato delle conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a livello nazionale ed internazionale, in materia dei possibili rischi sulla salute originati dai campi elettromagnetici.

Art. 8. Abrogazione di norme.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano, in quanto incompatibili, le disposizioni del D.P.C.M. 23 aprile 1992 e del D.P.C.M. 28 settembre 1995.

Allegato A

Definizioni

Campo elettrico: così come definito nella norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6, prima edizione, guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento all'esposizione umana.

Campo magnetico: così come definito nella norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6, prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei campi

elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento all'esposizione umana».

Campo di induzione magnetica: così come definito nella norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6, prima edizione «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento all'esposizione umana».

Frequenza: così come definita nella norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6, prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento all'esposizione umana».

Elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione.

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003.
Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle
esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a
frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.**

(G.U. 28 agosto 2003, n. 199)

TESTO VIGENTE AL 17/11/2014

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36, e, in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera a), che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, siano fissati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione, nonché le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di emissioni elettromagnetiche;

Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999, pubblicata nella G.U.C.E. n. L199 del 30 luglio 1999, relativa alla limitazione delle esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz;

Considerato che con il D.M. 10 settembre 1998, n. 381, il Governo ha già provveduto, in ottemperanza all'art. 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, a fissare limiti di esposizione, misure di cautela e ad indicare le procedure per il conseguimento degli obiettivi di qualità ai fini della tutela sanitaria della popolazione per quanto attiene ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento e all'esercizio dei sistemi fissi delle

telecomunicazioni e radiotelevisivi e che si rende necessario completare il campo di applicazione come richiesto dalla L. 22 febbraio 2001, n. 36 legge quadro;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 24 giugno 2002;

Preso atto della dichiarazione del Comitato internazionale di valutazione per l'indagine sui rischi sanitari derivanti dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CEM);

Preso atto che non è stata acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2003, con la quale è stato deciso che debba avere ulteriore corso il presente decreto;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1. Campo di applicazione.

1. Le disposizioni del presente decreto fissano i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz. Il presente decreto fissa inoltre gli obiettivi di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi e l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di esposizione.

2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali oppure per esposizioni a scopo diagnostico o terapeutico.

3. I limiti e le modalità di applicazione del presente decreto, per gli impianti radar e per gli impianti che per la loro tipologia di funzionamento determinano esposizioni pulsate, sono stabilite con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

4. A tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, generati da sorgenti non riconducibili ai sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, si applica l'insieme completo delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

6. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia, le norme e le modalità di applicazione del presente decreto sono stabilite, tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 2. Definizioni ed unità di misura.

essere interrata nel pavimento dell'androne, contenuto in un adatto manufatto di protezione con opportuni sfiati di ampia sezione all'estremità. Nel caso di edifici cantinati la condotta deve essere esterna ed addossata ai muri delimitanti l'androne, ai quali deve essere fissata con staffe che la distanzino opportunamente dai detti muri; la condotta deve essere inoltre protetta contro possibili danneggiamenti per azioni meccaniche esterne;

- è consentito il sorpasso di un edificio, purché i tronchi di condotta non interrati siano opportunamente protetti contro eventuali danneggiamenti da azioni meccaniche esterne e siano fissati ai muri dell'edificio con staffe di distanziamento; in tal caso però le parti di struttura dell'edificio, interessate al passaggio della condotta, devono avere una resistenza al fuoco pari almeno a R120 e REI/EI 120, e la pressione della condotta non deve essere superiore a 12 bar.

7.3. Impianti di riduzione e misura della pressione all'interno delle utenze industriali

L'ubicazione dell'impianto di riduzione della pressione va prevista come segue:

- se la pressione massima prevista è maggiore di 24 bar, l'impianto deve essere addossato o quanto meno vicino al muro di cinta;

- se la pressione massima prevista è superiore a 5 bar ed inferiore od uguale a 24 bar, l'impianto deve essere ubicato alla maggiore distanza possibile dagli edifici e dai capannoni dello stabilimento, preferibilmente addossato o quanto meno vicino al muro di cinta.

L'impianto, se la pressione massima prevista è inferiore od uguale a 24 bar, può anche essere ubicato sulla terrazza di un fabbricato, purché sulla stessa non vi siano locali destinati ad abitazione o a luogo di riunione; in tal caso i locali della cabina devono essere realizzati con strutture incombustibili e con copertura leggera ed incombustibile ed il solaio della terrazza deve avere una resistenza al fuoco non inferiore a REI 120.

L'impianto, per quanto possibile, deve essere progettato, costruito e collaudato secondo le prescrizioni stabilite per gli impianti di riduzione della pressione di cui al paragrafo 2.10.

7.4. Rete di adduzione

La rete di adduzione deve essere progettata, costruita e collaudata attenendosi per quanto possibile alle prescrizioni stabilite per la condotta di alimentazione.

In caso di reti estese o ramificate deve essere accuratamente studiata l'ubicazione delle apparecchiature di intercettazione.

Decreto Direttoriale 29 maggio 2008. Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti.

(G.U. 5 luglio 2008, n. 156, S.O.)

TESTO VIGENTE AL 17/11/2014

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
IL DIRETTORE GENERALE
PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36, e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera h) che prevede, tra le funzioni dello Stato, la determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti;

Visto il D.P.C.M. 8 luglio 2003 «Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2003, e in particolare l'art. 6, comma 2, in base al quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve approvare la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto, definita dall'APAT, sentite le ARPA;

Vista la nota protocollo n. DSA/2004/25291 del 15 novembre 2004 trasmessa al GRTN e per conoscenza a tutte le regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, con la quale veniva fatta la determinazione provvisoria delle fasce di rispetto degli elettrodotti, sulla base della metodologia di calcolo formulata da APAT trasmessa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con nota protocollo n. 16031 del 5 maggio 2004;

Vista la nota protocollo n. 013233 del 10 aprile 2008 con la quale l'APAT ha formalmente comunicato, in ottemperanza al citato art. 6, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, la metodologia di calcolo definitiva per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti, elaborata in collaborazione con le ARPA;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti riportata nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per la finanza pubblica.

Allegato

APAT

AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI

METODOLOGIA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO DEGLI ELETTRRODOTTI

1. Premessa

possibilità dell'autorità militare di assegnare un termine più breve in relazione a particolari circostanze.

5. Trascorsi inutilmente i predetti termini, o in caso di assoluta urgenza, il comandante territoriale incarica l'ufficio tecnico militare competente di procedere d'ufficio.

6. Gli uffici tecnici militari provvedono con la procedura fissata per i lavori a economia.

7. L'inizio dei lavori è fatto constatare con verbale da un ufficiale o da un funzionario di cui al comma 2.

8. Gli uffici tecnici militari provvedono ai lavori imputando le relative spese sui capitoli ordinari di bilancio. Copia del conto delle spese, corredata dalla copia dei titoli giustificativi, è trasmessa alla competente agenzia fiscale per l'esame e la dichiarazione di esecutorietà, indicando il capitolo del bilancio d'entrata di cui al comma 10.

9. L'agenzia suddetta comunica all'ufficio del registro competente, con apposito elenco di carico, le generalità del trasgressore, con gli atti relativi alla partita da riscuotere, affinché l'ufficio medesimo, dopo averne preso nota al campione di IV categoria, provveda alla riscossione delle somme dovute all'erario.

10. Le somme riscosse sono dall'agenzia fiscale versate in tesoreria a favore dei capitoli del bilancio d'entrata che consentono il reintegro ai bilanci militari. La quietanza di versamento è trasmessa all'ufficio tecnico militare il quale a sua volta trasmette all'ufficio tecnico militare il quale a sua volta trasmette l'originale alla ragioneria del Ministero competente e una copia all'ufficio ministeriale che amministra il capitolo su cui gravano le spese di ripristino.

**Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Attuazione della direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive
2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e
2006/32/CE. - Articolo 14, commi 6-7**

(G.U. 18 luglio 2014, n. 165)

TESTO VIGENTE AL 17/11/2014

Art. 14. Servizi energetici ed altre misure per promuovere l'efficienza energetica

6. Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.

7. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.

NORME REGIONALI

ABRUZZO

Legge Regionale 20 settembre 1988, n. 83. Disciplina delle funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt. - Articolo 3

(B.U. 5 ottobre 1988, n. 27)

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 17/11/2014 CON LE MODIFICHE APPORTATE, DA ULTIMO, DALLA L.R. 23 DICEMBRE 1999, N. 132

Art. 3

Le domande di autorizzazione per la costruzione e per l'esercizio di nuove linee, e relative opere accessorie, di stazioni a 132 o 150 KV, di varianti di quelle esistenti, sono presentate al Servizio del Genio civile competente per territorio.

Le cabine Mt-bt servite da linee autorizzate non sono soggette ad autorizzazione del Genio civile.

Se una linea elettrica interessa le circoscrizioni di due o più servizi del Genio civile la domanda viene presentata a quello nella cui circoscrizione il tracciato della linea ha lunghezza prevalente.

Le domande devono essere corredate di relazione tecnica illustrante le caratteristiche elettriche e meccaniche dell'impianto; da una corografia con l'indicazione delle opere da realizzare e relativi disegni illustrativi; dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria. Queste sono determinate in misura fissa, aggiornate annualmente dalla Giunta regionale sulla base degli indici ISTAT relativi all'aumento del costo della vita, nei seguenti importi: L. 300.000 per elettrodotti fino a 5 Km; L. 500.000 per elettrodotti oltre i 5 Km e fino a 20 km; L. 1.000.000 per elettrodotti oltre 20 Km. Dette somme sono finalizzate al miglioramento dello specifico servizio e delle correlate attrezzature e dotazioni. A tal fine è istituito apposito capitolo di bilancio, comune ai Servizi del Genio civile, sul quale sono autorizzati ad operare i rispettivi funzionari delegati per gli scopi di cui al comma seguente.

In attesa della definizione dei tracciati degli elettrodotti da parte della Regione, i nuovi progetti devono contenere l'individuazione di una fascia di rispetto ai fini della tutela della popolazione residente dai rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

In ogni caso le fasce di rispetto dovranno essere tali da garantire che nelle vicinanze di scuole, asili nido, parchi gioco, scuole, ospedali, aree sportive attrezzate e centri abitati il livello di

esposizione alle onde elettromagnetiche non superino la soglia di sicurezza di 0,2 microtesla (0,2 μ t).

Le amministrazioni provinciali esercitano le funzioni di controllo e vigilanza utilizzando le strutture dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (A.R.T.A.). In attesa della costituzione e della piena operatività dell'A.R.T.A. tali funzioni sono esercitate dai P.M.P.I..

Il richiedente, o il Servizio del Genio civile, qualora non vi abbia provveduto direttamente il richiedente dà notizia al pubblico della presentazione della domanda mediante avviso da inserire nel Bollettino Ufficiale della Regione e da pubblicare, con contemporanea richiesta, unitamente alla corografia dell'impianto, per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio dei Comuni nel cui territorio è prevista la costruzione dell'impianto progettato; informa inoltre i Comuni medesimi, le amministrazioni e gli enti di cui al successivo art. 4 mediante invio di copia della domanda e della corografia.

Nella comunicazione dovrà, ove si intenda avvalersene, essere menzionato il ricorso alla formazione del silenzio assenso di cui al secondo e terzo comma del successivo art. 5.

Al Ministero delle Comunicazioni deve essere trasmessa unitamente alla domanda anche copia della corografia insieme ad una dichiarazione sull'esistenza o meno di parallelismi o incroci con linee di telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 111 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e all'Enel nel caso di istanze di enti ed imprese diversi dall'Enel stesso, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

La domanda rimane depositata presso il Servizio del Genio civile istruttore a disposizione di chiunque vi abbia interesse fino alla scadenza dei termini di cui al successivo art. 5. Negli avvisi al pubblico devono essere indicati tali termini.

Le imprese e gli enti diversi dall'Enel. devono corredare la domanda con gli atti attestanti l'avvenuto rilascio della autorizzazione o concessione all'esercizio delle attività elettriche ai sensi dell'art. 4 (n. 5, 6 e 8) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

**Deliberazione del Consiglio Regionale 20 febbraio 1992 n. 38/13.
Regolamento regionale concernente attribuzione di particolari
punteggi per l'assegnazione di contributi in tema di edilizia
residenziale abitativa (agevolata, sovvenzionata o convenzionata);
definizione per dette finalità dei requisiti delle Unità tipologico-
spaziali e delle Unità tecnologiche. (estratto)**

(B.U. 16 settembre 1992, n. 29)

TESTO VIGENTE AL 17/11/2014

Allegato

Requisiti delle Unità tipologico-spaziali e delle Unità tecnologiche

Requisiti dell'alloggio (AL)

CRL-Correlazione

a) Accessibilità da parte di persone e cose

1. L'AL ed i locali che lo compongono debbono essere accessibili alle persone ed alle cose inerenti all'uso residenziale.

Il requisito è soddisfatto se:

- la larghezza netta dei vani di accesso all'alloggio non è minore di mt 0.90-0.75
- la larghezza netta dei vani di accesso ai locali abitabili non è minore di mt 0.80-0.70
- la larghezza netta dei vani di accesso ai vani di servizio ed accessori non è minore di mt 0.65-0.65
- l'altezza netta dei vani di accesso citati non è minore di mt 2.00-1.85
- la larghezza dei vani di disimpegno non è minore dei seguenti valori:
per lunghezze fino a mt 1.80, mt 0.90-0.75
per lunghezze tra mt 1.81 e 2.40, mt 1.00-0.80
per lunghezze oltre mt 2.40, mt 1.10 - 0.90.

b) Accessibilità ai minorati fisici

1. Negli alloggi previsti per portatori di handicap fisici deve essere consentito l'agevole movimento di una sedia a rotelle.

Il requisito si intende soddisfatto se:

- i vani di accesso a tutti i locali dell'alloggio hanno l'apertura verso i locali stessi ed una larghezza minima di mt 0.85;
- tra due aperture successive è assicurato uno spazio libero intermedio di almeno mt 1.50 oltre quello eventualmente interessato da ante in posizione di apertura.

c) Riservatezza

1. Gli affacci agli spazi pubblici od esterni all'OA devono poter evitare ogni forma di introspezione dall'esterno dell'AL.

Il requisito si intende soddisfatto se:

- l'altezza dei davanzali e dei parapetti prospicienti spazi di percorso o di sosta non è minore di mt 2.00 dalla quota di calpestio di tali spazi;
- quando l'altezza dei davanzali e dei parapetti è minore di mt 2.00 sono previste fasce di rispetto di adeguata profondità, comunque non inferiore a mt 2.00 da percorsi pedonali esterni all'OA ed a mt 4.00 da percorsi veicolari e aree di parcheggio.

Il fattore può essere valutato esclusivamente a livello di dettaglio, in fase di microlocalizzazione. Gli strumenti urbanistici locali possono prevedere vincoli più ampi, da considerare in fase di localizzazione degli impianti.

Deliberazione della Giunta Regionale. 14-11-2011 n. 770/P. Legge regionale 17 luglio 2007, n. 23 recante “Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo”. Approvazione criteri e disposizioni regionali. (estratto)

(B.U. 28 marzo 2012, n. 16)

TESTO VIGENTE AL 17/11/2014

Allegato 4

Criteri per la classificazione acustica del territorio comunale ai sensi dell'art. 4 comma 1, lett. a), c) e f) della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e della legge regionale 17 luglio 2007 n. 23 (Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo).

3.2 INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO DI PROGETTO

Tutte le infrastrutture di trasporto (viarie e ferroviarie) di progetto dovranno avere fasce di rispetto libere tali da garantire il rispetto della classe acustica della UTR attraversata.

Nel caso ciò non sia possibile dovranno essere previste efficaci misure di contenimento del rumore generato dall'infrastruttura.

La verifica del rispetto dei valori limite relativi alla classe acustica delle UTR adiacenti l'infrastruttura di trasporto dovrà essere effettuata mediante apposita valutazione di impatto ai sensi della legge n. 447/95 (art. 8) e della L.R. 23/2007 (art. 4).

Per la classificazione acustica delle aree interne alle fasce di pertinenza delle singole infrastrutture si applicano i criteri definiti nel punto 2.4.

BASILICATA

Legge Regionale 10 aprile 2000, n. 41. Inquinamento luminoso e conservazione della trasparenza e stabilità atmosferica dei siti di ubicazione di stazioni astronomiche.

(B.U. 15 aprile 2000, n. 27).

TESTO VIGENTE AL 17/11/2014

Art. 1.

1. La presente legge contiene norme volte a ridurre sul territorio della Regione Basilicata l'inquinamento luminoso ed il rispetto delle condizioni meteorologiche, di trasparenza e stabilità dell'atmosfera, quindi l'eliminazione di umidità che possano intervenire da aumento delle acque o da invasi naturali e artificiali. Ciò al fine di salvaguardare gli equilibri ecologici delle aree naturali e favorire, mediante la tutela dei siti in cui sono ubicate le Stazioni Astronomiche, le attività di ricerca e di divulgazione scientifica degli Osservatori Astronomici.

Art. 2.

1. Agli effetti della presente legge, si intende per inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, verso la volta celeste, avendo altresì riguardo agli effetti dannosi e distorcenti prodotti dagli stessi impianti di illuminazione.

Art. 3.

1. Le Province esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell'energia elettrica da illuminazione esterna da parte dei comuni e degli enti o organismi sovracomunali ricadenti nel loro territorio per la trasparenza e stabilità dell'atmosfera, provvedendo inoltre a divulgare i principi stabiliti dalla presente legge.

Art. 4.

1. Agli osservatori e ai siti osservativi tutelati, si applicano le misure minime di protezione dall'inquinamento luminoso e dall'inquinamento ottico stabilite dal presente articolo.

2. E' fatto divieto di installare qualsiasi impianto di illuminazione notturna non adeguatamente internalizzato entro una distanza di settecento metri dai confini degli osservatori astronomici e dei siti tutelati, con esclusione degli osservatori astronomici situati all'interno di centri urbani.

3. Attorno a ciascuno degli osservatori e dei siti astronomici tutelati è istituita una zona di particolare protezione dall'inquinamento ottico e luminoso avente un'estensione di raggio di un chilometro a conservazione della trasparenza e stabilità dell'atmosfera entro la quale sono vietati, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli impianti di illuminazione non rispondenti ai criteri stabiliti dalla medesima. Gli impianti esistenti, non rispondenti a tali requisiti, devono essere modificati mediante sostituzione degli apparecchi di illuminazione ovvero mediante installazione di appositi schermi sull'armatura o sostituzione dei vetri di protezione nonché delle lampade.

Per gli osservatori astronomici di interesse internazionale il raggio di tale zona di particolare protezione si estende per cinque chilometri.

4. Attorno a ciascuno degli osservatori e dei siti astronomici tutelati è comunque istituita una zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso, la cui estensione è fissata con deliberazione della Giunta Regionale.

5. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è vietato l'impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possano rifletterli verso il cielo entro trenta chilometri dagli osservatori professionali, tali fasci devono essere orientati ad almeno 90 gradi dalla direzione in cui si trovano i telescopi, Per tutti gli impianti di cui al presente comma, deve essere verificata da parte dei comuni la rispondenza all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Sono esclusi dai provvedimenti del presente comma i fasci di luce per la sicurezza aerea e marittima e quelli di enti militari.

6. Su richiesta dei responsabili degli osservatori astronomici tutelati, in coincidenza con particolari fenomeni e comunque per non più di trenta giorni all'anno, i sindaci dei comuni interessati dispongono, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della circolazione veicolare, nelle zone di protezione di cui al comma 4, lo spegnimento integrale ovvero la riduzione del flusso luminoso degli impianti pubblici di illuminazione esterna.

Art. 5.

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'installazione o la modifica di impianti di illuminazione esterna, senza la prescritta autorizzazione, ovvero in difformità della stessa, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 2 milioni.

2. Il Sindaco ordina d'ufficio, a spesa del titolare dell'impianto, la disinstallazione o la riduzione dell'impianto a conformità in relazione alle opere realizzate senza la preventiva autorizzazione o in difformità della medesima.

3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del piano comunale dell'illuminazione, previa diffida del Sindaco a provvedere entro trenta giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 5 milioni per ciascun impianto.

4. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del piano comunale dell'illuminazione o delle fasce di rispetto dei siti degli osservatori astronomici tutelati dalla presente legge, previa diffida del Sindaco a provvedere entro quindici giorni, si applica Una sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 15 milioni per ciascun impianto.

5. Si applica la sanzione amministrativa aggiuntiva da lire 500 mila a lire 5 milioni qualora gli impianti di cui al presente articolo costituiscano notevole fonte di inquinamento luminoso, secondo specifiche indicazioni che sono fornite dagli osservatori astronomici competenti, e siano utilizzati a pieno regime per tutta la durata della notte anche per semplici scopi pubblicitari o voluttuari.

6. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono prioritariamente impiegati dai comuni per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna ai criteri stabiliti dalla presente legge.

Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'esercizio 2000 in L. 10.000.000, si provvede, in termini di competenza e di cassa, mediante prelevamento della predetta somma dal cap. 7465 concernente "Fondo globale per le funzioni normali - Spese correnti" del Bilancio di Previsione 2000 e istituzione nello stesso di un nuovo capitolo avente la denominazione "Spese per la lotta all'inquinamento luminoso e per la

conservazione della trasparenza e stabilità atmosferica dei siti di ubicazione di stazioni astronomiche".

2. Le leggi di bilancio per gli anni successivi al 2000 fisseranno gli importi dei relativi stanziamenti.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Legge Regionale 24 febbraio 2009, n. 3. Cimiteri per animali d'affezione. - Articolo 4

(B.U. 1° marzo 2009, n. 10)

TESTO VIGENTE AL 17/11/2014

Art. 4. Inumazione spoglie.

1. Le spoglie di animali di cui all'art. 2, possono essere inumate nelle fasce di rispetto delle specifiche aree cimiteriali in conformità al vigente regolamento di polizia veterinaria ovvero in siti individuati in zona agricola o comunque giudicati idonei dall'autorità competente.

Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2010, n. 154. Discipline dei regimi di Condizionalità in Basilicata a decorrere dell'1 gennaio 2010 - Reg. (CE) n. 73/2009 e D.M. n. 30125/2009. (estratto)

(B.U. 1° marzo 2010, n. 13)

TESTO VIGENTE AL 17/11/2014

Allegato 1

Elenco dei criteri di gestione obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e a norma dell'allegato II del Regolamento (CE) n. 73/2009

Tabella 3 - Divieti di utilizzazione spaziale e temporale di affluenti di allevamento, acque reflue, concimi azotati e ammendanti di cui alla L. 748/94, funghi di depurazione (ex art. 38 D.Lgs. 152/99)

Deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2012, n. 199. Piano Regionale di gestione dei rifiuti speciali della Campania - Adozione e trasmissione al consiglio regionale per gli adempimenti ex art. 13 L.R. n. 4/2007 e s.m.i. (estratto)

(B.U. 7 maggio 2012, n. 29)

TESTO VIGENTE AL 17/11/2014

Allegato

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti speciali in Campania - PRGRS [parte terza]

CAPITOLO 6. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE DESTINAZIONI POTENZIALI OTTIMALI

6.4 STRUMENTI OPERATIVI PER LE PROVINCE E PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI AUTORIZZAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI

6.4.5 Raccomandazioni per l'analisi di localizzazione di livello provinciale, per le procedure regionali di autorizzazione e per le eventuali procedure di valutazione ambientale a livello di scala locale

Raccomandazioni valide per tutte le tipologie impiantistiche

R-10: Fasce di rispetto e servitù

Ulteriori analisi ed approfondimenti di dettaglio dovranno riguardare la verifica del rispetto puntuale delle distanze di norma (fasce di rispetto e servitù) da strade, autostrade, ferrovie, porti, aeroporti, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, aree e beni militari.

Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2013, n. 129. Piano Regionale di Bonifica della Campania (PRB). Adozione definitiva e trasmissione al Consiglio regionale per l'approvazione ai sensi dell'art. 13 c. 2 L.R. n. 4/2007 e s.m.i. (estratto)

(B.U. 5 giugno 2013, n. 30)

TESTO VIGENTE AL 17/11/2014

Allegato

Piano Regionale di Bonifica

9 STIMA DEGLI ONERI ECONOMICI

9.2 Oneri per le attività di bonifica

I siti pubblici attualmente inseriti in anagrafe per i quali risulta necessario attivare gli interventi di bonifica sono riconducibili a due tipologie principali:

1. discariche di rifiuti;
2. fondali lacustri e marini.

9.2.1 Oneri per la messa in sicurezza permanente delle discariche

Le aree di cui al punto 1 corrispondono, salvo poche eccezioni, a vecchie discariche utilizzate prevalentemente per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, caratterizzate da dimensioni e condizioni ambientali alquanto eterogenee, sebbene quasi sempre ubicate in aree rurali, che hanno evidenziato, all'esito delle indagini di caratterizzazione e dell'applicazione dell'analisi di rischio sito specifica, situazioni di inquinamento della falda acquifera e, in qualche caso, dei suoli.

Non essendo ancora stato predisposto, nella quasi totalità dei casi, un progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente, risulta difficile procedere ad effettuare una stima dei costi, anche in considerazione della necessità di valutare, caso per caso, la tipologia di intervento da realizzare. Tale scelta, infatti, sarà subordinata alla valutazione di una serie di condizioni sito specifiche, quali la natura e l'entità dell'inquinamento riscontrato, la quantità e tipologia di rifiuti presenti, le matrici ambientali interessate etc. Sulla base di tali valutazioni, si potrà procedere alla progettazione di interventi che potranno, in linea teorica, consistere nella rimozione dei rifiuti presenti, ovvero nella realizzazione del solo capping sommitale, ovvero nella esecuzione di un intervento di messa in sicurezza permanente con confinamento perimetrale.

In mancanza di tali valutazioni sito-specifiche, in questa sede, per addivenire ad una stima orientativa degli oneri connessi alla bonifica delle discariche inserite nell'ASB del presente Piano, si è scelto di procedere al calcolo dei costi per la realizzazione di un intervento di messa in sicurezza permanente. Gli interventi di messa in sicurezza permanente potranno essere progettati a condizione che non siano presenti i seguenti fattori ostativi:

- Aree collocate nelle fasce di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile (200 m o superiore definita in base a valutazioni delle caratteristiche idrogeologiche del sito);
- Aree nelle quali non sussista un franco di almeno 1,5 metri tra il livello di massima escursione della falda ed il piano interessato dalla presenza dei rifiuti;
- Aree con un substrato a litologia con coefficiente di permeabilità elevato o mediamente elevato;
- Aree per le quali sussistono condizioni particolari di vulnerabilità delle matrici ambientali e/o di altri bersagli della contaminazione.

Un intervento di messa in sicurezza permanente completo consiste nell'isolamento totale del corpo rifiuti e delle porzioni di suolo immediatamente a contatto con esso attraverso:

- la chiusura sommitale con pacchetto multifunzionale a strati (capping) della discarica con eventuale realizzazione di presidi ambientali danneggiati o inesistenti di cui si dovesse ravvisare la necessità (drenaggi, vasche di raccolta, sfiati biogas, argini superficiali ecc.);
- confinamento perimetrale con barriera fisica impermeabile attestata nel primo strato impermeabile di fondo.

Le superfici complessive così calcolate andranno suddivise per Ambiti Territoriali di Caccia sulla base delle singole superfici territoriali e tenendo conto dell'incidenza delle aree urbane, viarie ed infrastrutturali presenti in ciascuno ATC.

PIEMONTE

Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56. Tutela ed uso del suolo. - Articoli 27 e 29

(B.U. 24 dicembre 1977, n. 53)

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 17/11/2014 CON LE MODIFICHE APPORTATE, DA ULTIMO, DALLA L.R. 25 MARZO 2013, N. 3

Art. 27 Fasce e zone di rispetto.

1. A protezione dei nastri e degli incroci stradali, attrezzati e non, all'esterno dei centri edificati deve essere prevista una adeguata fascia di rispetto, comunque non inferiore a quella disposta dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), che garantisca la visibilità, gli ampliamenti delle corsie e l'inserimento di ulteriori eventuali allacciamenti.
 2. Nelle aree di espansione degli abitati la distanza fra gli edifici ed il ciglio delle strade principali non deve essere inferiore a m 10,00; in particolari situazioni orografiche e di impianto urbanistico questa può essere ridotta a m 6,00.
 3. Nelle fasce di rispetto, di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto di nuove costruzioni; è ammessa la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, coltivazioni agricole e parcheggi pubblici. Il PRG può prevedere che in tali fasce possa essere concessa, a titolo precario, la costruzione di impianti per la distribuzione di carburante o per il lavaggio delle autovetture, opportunamente intervallati.
 4. I PRG individuano e disciplinano le fasce di rispetto delle ferrovie, ai sensi della normativa statale e regionale.
 5. I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato, così come definito dall'articolo 12, comma 2, numero 5-bis).
 6. È fatto divieto di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro una fascia di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune, fatto salvo quanto previsto nei commi 6-bis, 6-ter e 6-quater.
- 6-bis. Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale (ASL), la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

a) risulti accertato che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da infrastrutture stradali, ferroviarie o da elementi naturali quali dislivelli rilevanti, fiumi, laghi.

6-ter. Per consentire la previsione di opere pubbliche o interventi urbanistici, pubblici o privati di rilevante interesse pubblico, purché non ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente ASL, la riduzione della fascia di rispetto dei cimiteri, purché non oltre il limite di 50 metri, tenendo conto di eventuali elementi di pregio presenti nell'area.

6-quater. Nella fascia di rispetto dei cimiteri è consentita la realizzazione di infrastrutture, parchi, giardini, parcheggi pubblici o di uso pubblico e attrezzature di servizio all'impianto cimiteriale; all'interno di tale fascia sono consentiti, per gli edifici esistenti, gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b), c) e d), nonché l'ampliamento funzionale all'utilizzo degli edifici stessi, nella percentuale massima del 10 per cento della superficie utile lorda.

6-quinquies. La procedura di cui al comma 6-bis è ammessa esclusivamente per i comuni che abbiano proceduto all'approvazione dell'apposito piano regolatore cimiteriale, nel rispetto della normativa statale vigente.

7. Il Piano Regolatore Generale determina, nel rispetto delle normative di settore, le fasce di rispetto attorno agli edifici industriali, ai depositi di materiali insalubri e pericolosi, alle pubbliche discariche, alle opere di presa degli acquedotti, agli impianti di depurazione delle acque di rifiuto, e le caratteristiche delle colture arboree da piantare in dette fasce. Il Piano Regolatore determina altresì le distanze delle stalle dalle abitazioni del proprietario e altrui e dalle zone abitabili, nonché le distanze delle nuove abitazioni dalle stalle esistenti.

8. Nelle aree sciabili di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) non sono consentite nuove edificazioni, fatte salve le infrastrutture e le edificazioni necessarie allo svolgimento dell'attività sciistica, la ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti e il loro eventuale ampliamento da realizzare sul lato opposto a quello della pista o dell'infrastruttura, secondo quanto previsto dal PRG vigente.

9. Le aree comprese nelle fasce o aree di rispetto e di protezione di cui ai commi precedenti possono essere computate, ai fini della edificabilità nelle aree limitrofe, in quanto ammesso dal Piano Regolatore Generale e nei limiti da esso prescritti.

10. Nel caso di esproprio di edificio di abitazione per la realizzazione di strade o loro ampliamenti e di opere pubbliche in genere e nei casi di demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi statici o di tutela della pubblica incolumità, può essere consentita la ricostruzione di uguale volume su area agricola adiacente, quand'anche questa risulti inferiore alle norme di edificabilità su dette aree e purché non in contrasto con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004.

11. I Piani Regolatori prevedono le zone di rispetto per gli impianti aeroportuali nell'osservanza delle norme vigenti: in esse sono ammessi esclusivamente edifici al servizio diretto o indiretto dell'attività aeroportuale, con assoluta esclusione della residenza.

12. Negli edifici, esistenti nelle fasce di rispetto di cui ai commi 1 e 4, possono essere autorizzati dal PRG aumenti di volume non superiori al 20 per cento del volume preesistente, per sistemazioni igieniche o tecniche; gli ampliamenti devono avvenire sul lato opposto a

quello dell'infrastruttura viaria o ferroviaria da salvaguardare o sopraelevando, nel rispetto del filo di fabbricazione, il fabbricato esistente.

13. Nelle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti possono essere ubicati impianti ed infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto dell'energia, ad esclusione degli impianti di produzione, nonché le attrezzature di rete per la erogazione di pubblici servizi.

Art. 29 Sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei canali e dei rii.

1. Lungo le sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti, nonché dei canali, dei laghi artificiali e delle zone umide di maggiore importanza, individuati nei Piani Regolatori Generali, è vietata ogni nuova edificazione, oltretutto le relative opere di urbanizzazione, per una fascia di profondità, dal limite del demanio o, in caso di canali privati al limite della fascia direttamente asservita, di almeno:

a) m 15 per fiumi, torrenti e canali nei territori compresi nelle Comunità Montane così come esistenti prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 11/2012;

b) m 100 per fiumi, torrenti e canali non arginati nei restanti territori;

c) m 25 dal piede esterno degli argini maestri, per fiumi, torrenti e canali arginati, ad esclusione dei canali che costituiscono rete di consorzio irriguo o mera rete funzionale all'irrigazione, i quali non generano la fascia di cui al presente comma, fatta salva la dimostrata presenza di condizioni di pericolosità geomorfologica e idraulica;

d) m 200 per i laghi naturali e artificiali e le zone umide;

2. Qualora in sede di formazione del progetto preliminare di Piano Regolatore sia accertata, in relazione alle particolari caratteristiche oro-idrografiche ed insediative, la opportunità di ridurre le fasce entro un massimo del 50% rispetto alle misure di cui al precedente comma, la relativa deliberazione del Consiglio Comunale è motivata con l'adozione di idonei elaborati tecnici contenenti i risultati delle necessarie indagini geomorfologiche e idrauliche. Ulteriori riduzioni alle misure di cui alle lettere b) e d), del precedente comma possono essere ammesse con motivata giustificazione ed autorizzazione della Giunta regionale.

3. Nelle fasce di rispetto di cui al primo comma sono consentite le utilizzazioni di cui al primo periodo del comma 3 dell'art. 27, nonché attrezzature per la produzione di energia da fonte idrica e attrezzature sportive collegate con i corsi e specchi d'acqua principali.

4. Le norme suddette non si applicano negli abitati esistenti, e comunque nell'ambito della loro perimetrazione, se difesi da adeguate opere di protezione.

5. In sede di adeguamento dello strumento urbanistico al PAI, di redazione di una variante generale o strutturale, limitatamente alle aree oggetto di variante, per torrenti e canali per i quali sia stato valutato non necessario un approfondimento geomorfologico e idraulico sono confermate le fasce di cui al comma 1, da estendersi anche ai rii; per i fiumi non interessati dalle fasce fluviali del PAI e per i torrenti, rii e canali della restante parte del territorio, sono perimetrare e normate le aree di pericolosità e rischio secondo le disposizioni regionali, che sostituiscono le delimitazioni di cui al comma 1.

Legge Regionale 27 dicembre 1983, n. 52. Approvazione del Piano urbanistico territoriale. - Articolo 7

(B.U. 28 dicembre 1983, n. 83, Supplemento speciale)

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 17/11/2014 CON LE MODIFICHE APPORTATE, DA ULTIMO, DALLA L.R. 18 AGOSTO 1989, N. 26

Piano urbanistico territoriale

Norme di attuazione

Art. 7 Corpi idrici.

1. È vietata ogni forma di edificazione a distanza inferiore a metri 100 dalle rive dei laghi e di metri 30 dalle sponde di fiumi, salvo quanto previsto dai commi successivi.
2. Le distanze sono calcolate a partire dal piede dell'argine o, in assenza di arginatura, dal ciglio della sponda e, per i laghi, dalla linea corrispondente alla quota del massimo invaso regolato.
3. In sede di formazione degli strumenti urbanistici di grado subordinato al Piano urbanistico territoriale, e sulla base di specifiche indagini di valutazione del rischio idraulico-geologico ed ambientale, i comuni singoli o associati possono definire distanze della edificazione in misura diversa da quelle previste dal primo comma.
4. Nelle fasce di rispetto sopra individuate sono fatti salvi gli interventi diretti alla realizzazione di impianti e servizi per la tutela e la migliore utilizzazione delle acque, purché consentiti dalla vigente normativa statale e regionale in materia, nonché gli interventi diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente e quelli necessari per la difesa da calamità naturali.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono anche per i bacini artificiali e per i canali demaniali. In tali casi le distanze, ai fini dell'edificazione, sono calcolate con riguardo al piede degli argini o, in assenza di arginatura, al ciglio della sponda.
6. Per una fascia di metri 300 per i laghi e di metri 150 per i fiumi e gli altri corsi d'acqua ogni modificazione, dalle linee di cui al primo comma, dell'aspetto esteriore dei luoghi indicati nell'elenco di cui alla D.G.R. 4 marzo 1986, n. 1183, nell'allegato 2a) e nella tavola V, è subordinata alla autorizzazione ambientale, di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano agli interventi previsti dagli strumenti urbanistici, attuativi delle previsioni dei Piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione vigenti alla data del 12 gennaio 1984, purché autorizzati con le forme e procedure di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Vengono poi inseriti nell'elenco anche i seguenti corsi d'acqua individuati ai sensi dell'ex D.Lgs. 130/92:

Fiume Soara (dalle sorgenti a S. Martino d'Upò); Fiume Sentino (da Isola Fossara al confine regionale); Fiume Sordo (dalle sorgenti a loc. Molucci e da Villa di Serravalle alla confluenza con il F. Corno); Fiume Vigi (intero corso); Fiume Argentina (intero corso); Fiume Castellone (intero corso); Fiume Clitunno (le Fonti); Fiume Menotre (dalle sorgenti a Belfiore); Fosso Elmo (intero corso) Fosso Migliari (intero corso).

L'eventuale irregolarità riscontrata nel corso di controlli su questa disposizione non viene sommata a quella vigente per l'atto A4.

VALLE D'AOSTA

Circolare del Presidente della Giunta Regionale 13 dicembre 1996, n. 57. Disciplina in ordine alla distanza da strade per opere ed impianti di interesse generale, con particolare riferimento alle cabine di distribuzione ENEL - derogabilità.

(B.U. 7 gennaio 1997, n. 1)

TESTO VIGENTE AL 17/11/2014

Atteso che per opere ed impianti di interesse generale ricadenti nelle fasce di rispetto stradali - ed in particolare per cabine di distribuzione ENEL alcuni comuni attivano impropriamente, ai fini del rilascio della concessione edilizia, la procedura di deroga di cui all'articolo 19-bis della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14 e successive modificazioni, ovvero, qualora le opere ricadano in zone agricole di piano regolatore generale, la procedura in deroga di cui all'ultimo comma dell'articolo 20-bis della medesima legge, su proposta dell'Ufficio regionale di urbanistica dell'assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti si ritiene opportuno precisare quanto segue, in ordine alle opere ammissibili nelle fasce di rispetto stradali ed alle relative procedure di autorizzazione.

Le fasce di rispetto stradali, nonché le eventuali opere ammesse nelle medesime, sono ora disciplinate dal nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni), ed in particolare dagli articoli 16 (Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati), 17 (Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati), 18 (Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati) e 19 (Distanze di sicurezza dalle strade).

In particolare, l'articolo 16 (fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati), al comma 1 recita:

valutazione in concreto in ordine alla compatibilità dell'intervento con le esigenze tutelate dall'art. 338 R.D. 1265/1934.

Estratto: «II. La motivazione posta a base dell'atto impugnato si fonda sulla circostanza della presenza sull'area di vincolo cimiteriale, avente quindi, a parere dell'Amministrazione, efficacia ostativa ex se all'accoglimento della domanda di sanatoria. In punto di diritto, va ricordato che l'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al R.D. n. 1265/34, vigente *ratione temporis*, vieta l'edificazione nelle aree ricadenti in fasce di rispetto cimiteriale dei manufatti che possono qualificarsi come costruzione edilizie, come tali incompatibili con la natura dei luoghi e con l'eventuale espansione del cimitero. Non sfugge al Collegio che, secondo cospicuo orientamento giurisprudenziale, in materia di vincolo cimiteriale la salvaguardia del rispetto dei duecento metri prevista dal citato articolo (o del limite inferiore di cui al d.p.r. numero 285/90 che ha previsto la possibilità di riduzione della fascia di rispetto da 200 mt. a 100 mt.) "si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità che non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all'inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale" (ex multis C.d.S., V, 14 settembre 2010, n. 6671; C.d.S., IV 12 marzo 2007, n. 1185, C.d.S., V, 12 novembre 1999, n. 1871; C.d.S., II, parere 28 febbraio 1996, n. 3031/95; TAR Sicilia, Palermo, III, 18. gennaio 2012, n. 77; T.A.R. Campania, Napoli, IV, 29 novembre 2007, n. 15615; Tar Lombardia - Milano, 11 luglio 1997, n. 1253; Tar Toscana, I, 29 settembre 1994, n. 471). Ritiene il Collegio tuttavia di aderire all'opposto orientamento giurisprudenziale, di recente confermato, secondo cui "In sede di condono di opere insistenti su fascia di rispetto cimiteriale l'Amministrazione è tenuta a valutare se ed in quale misura l'opera in questione venga effettivamente a concretizzare una lesione per il vincolo cimiteriale di inedificabilità e, più in particolare, se le opere da sanare possano aggravare il peso insediativo dell'area con la realizzazione di volumi edilizi tali da considerarsi nuove costruzioni" (cfr. T.A.R. Genova Liguria sez. I, 20 giugno 2008, n. 1388). Tale lettura interpretativa si fonda, esattamente, sulle finalità perseguite dalla normativa di tutela del vincolo cimiteriale, che sono sostanzialmente tre: garantire la futura espansione del cimitero; garantire il decoro di un luogo di culto; assicurare una cintura sanitaria attorno a luoghi per loro natura insalubri (cfr. T.A.R. Liguria, 1^a, 25 marzo 2004 n. 290; id., 9 luglio 1998 n. 373; id., 6 novembre 1995 n. 320; da ultimo Cons. Stato, V, 3 maggio 2007 n. 1933). Risultano quindi fondate le deduzioni di parte, con le quali si lamenta che l'Amministrazione si è limitata a rilevare la presenza del vincolo cimiteriale senza indulgere ad alcuna ulteriore considerazione attinente ai suddetti profili, tenuto anche conto di quanto denunciato dal ricorrente, senza contestazioni di controparte, a proposito della presenza sull'area interessata dalla fascia di rispetto cimiteriale di numerosi altri manufatti.»

TAR TOSCANA, SEZIONE III n.1295 del 09/07/2012 - Relatore: Gianluca Bellucci - Presidente: Maurizio Nicolosi

Sintesi: L'ampliamento di un edificio, ancorché costituente ripristino del fronte dello stesso così come esisteva prima degli anni '70, è precluso dalla valenza di vincolo di inedificabilità assoluta del cimitero, senza che occorra il parere dell'autorità sanitaria o l'accertamento dell'interesse pubblico leso in concreto dalla violazione della distanza minima.

Sintesi: L'evidenziata localizzazione dell'opera all'interno della fascia di rispetto ed il richiamo all'art. 338 del r.d. n. 1265/1934 costituiscono sufficiente motivazione del diniego di condono.

Estratto: «Con la seconda doglianza l'istante sostiene che il vincolo cimiteriale non costituisce motivo di inedificabilità assoluta, ma relativa, in quanto l'art. 338 del T.U. ammette la riduzione della fascia di rispetto quando non si oppongano ragioni igieniche, con la conseguenza che il Comune avrebbe dovuto acquisire il parere dell'autorità sanitaria; aggiunge che un'attenta istruttoria avrebbe permesso di accertare che il cimitero non potrebbe essere ampliato, giacché nella fascia di rispetto esistono, interposte tra cimitero e proprietà del ricorrente, una strada ed un'altra costruzione di proprietà del ricorrente; l'istante conclude la censura lamentando la violazione del diritto di difesa, sull'assunto che l'omessa esplicitazione delle ragioni del diniego impedisce all'interessato la presentazione di osservazioni. Il motivo è infondato. L'opera in questione non preesiste alla costruzione del cimitero, cosicché non può trovare applicazione l'art. 32 della legge n. 47/1985, né occorre il parere dell'U.S.L., ovvero dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. Invero, poiché l'art. 33 della legge n. 47/1985 fa riferimento ai casi in cui il vincolo di inedificabilità assoluta sia stato istituito prima dell'esecuzione delle opere, l'art. 32 della legge stessa trova applicazione qualora il suddetto vincolo sia ad esse successivo (TAR Campania, Napoli, II, 25 gennaio 2007, n. 704). Per il resto le uniche possibilità di deroga alla distanza minima di 200 metri derivano dalla sussistenza di gravi e giustificati motivi legittimanti il Consiglio comunale a chiedere al Prefetto la riduzione della distanza ex art. 338 del r.d. n. 1265/1934 oppure dalla decisione di ampliare il cimitero, fattispecie estranee alla vicenda dedotta. Nel caso in esame rileva un vincolo assoluto di inedificabilità ex lege, con conseguente insanabilità delle opere realizzate al suo interno ai sensi dell'art. 33 della legge n. 47/1985 (Cons. Stato, sez. IV, 8 ottobre 2007, n. 5210; idem, 27/10/2009, n. 6547; idem, sez. V, 8 settembre 2008, n. 4256). È quindi il dato oggettivo della sottoposizione al vincolo ex art. 338 del r.d. n. 1265/1934 a precludere l'assentibilità dell'intervento, senza che occorra il preventivo parere di un organo preposto alla salvaguardia del vincolo stesso. Il vincolo cimiteriale riguarda anche gli edifici sparsi (Cons. Stato, V, 14/9/2010, n. 6671; idem, 3/5/2007, n. 1933; TAR Campania, Napoli, II, 13/2/2009, n. 802; idem, 25/1/2007, n. 711) utilizzati per il ricovero di attrezzi agricoli o aventi destinazione diversa da quella abitativa (Cons. Stato, V, 23/8/2000, n. 4574), ponendosi persino rispetto ad essi l'esigenza, perseguita dall'art. 338, comma 1, del R.D. n. 1265/1934, di salvaguardare la salubrità pubblica e di consentire futuri ampliamenti del cimitero (TAR Abruzzo, L'Aquila, I, 14/10/2008, n. 1141). Infatti l'apposizione del vincolo in questione persegue una molteplicità di interessi pubblici: la tutela di esigenze igienico sanitarie e della sacralità del luogo, l'interesse a mantenere un'area di possibile espansione del perimetro cimiteriale; pertanto

anche la costruzione di case sparse, e persino la realizzazione di edifici isolati non destinati ad abitazione, deve rispettare la distanza minima di 200 metri, senza che sia richiesta all'Ente pubblico una valutazione in concreto della compatibilità della presenza del manufatto rispetto al vincolo de quo (Tar Toscana, sez. II, 27 novembre 2008, n. 3046; Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2007, n. 1933; idem, 27 agosto 1999, n. 1006). Ciò considerato, l'ampliamento di un edificio, ancorché costituente ripristino del fronte dello stesso così come esisteva prima degli anni '70, è precluso dalla valenza di vincolo di inedificabilità assoluta del cimitero, senza che occorra il parere dell'autorità sanitaria o l'accertamento dell'interesse pubblico leso in concreto dalla violazione della distanza minima. In conclusione, l'evidenziata localizzazione dell'opera all'interno della fascia di rispetto ed il richiamo all'art. 338 del r.d. n. 1265/1934 costituiscono sufficiente motivazione dell'impugnato diniego.»

**TITOLO EDILIZIO --> ABUSI EDILIZI --> SANATORIA --> CONDONO --> ESISTENZA DI VINCOLI -
-> FASCE DI RISPETTO STRADALI**

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.27114 del 04/12/2013 - Relatore: Salvatore Salvago - Presidente: Ugo Vitrone

Sintesi: Il vincolo imposto sulle aree site in fasce di rispetto stradale o autostradale, ai sensi della L. n. 1150/1942, art. 41 septies (c.d. legge urbanistica), come modificato dalla L. n. 765/1967, art. 19, dal D.M. 1 aprile 1968, nonché dalla L. n. 729/1961, art. 9, si traduce in un divieto assoluto di edificazione che rende le aree legalmente inedificabili, con conseguente inapplicabilità delle ipotesi indicate dalla L. n. 47/1985, art. 32, che prevede la possibilità di sanatoria per le opere insistenti su aree vincolate dopo la esecuzione, anche attraverso l'istituto del silenzio-assenso ed applicazione, per converso, del successivo art. 33 della stessa L. n. 47/1985, che esclude la possibilità di sanatoria delle opere realizzate in contrasto con ogni vincolo d'inedificabilità che sia stato imposto in epoca anteriore all'esecuzione.

Estratto: «Infondato è infine l'ultimo motivo del ricorso principale con cui il C., deducendo altre violazioni della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis e della L. n. 47 del 1985, si duole che la Corte territoriale abbia omesso di considerare che almeno per una parte della costruzione era stata richiesta concessione in sanatoria; che a tal fine era stata versata l'intera somma tramite i bollettini predisposti in base alla menzionata legge; e che sull'istanza si era formato il silenzio-assenso di cui alla L. n. 47, art. 35, comma 18, con la conseguenza che anche sotto questo profilo il fabbricato doveva essere considerato legittimo: non avendo il ricorrente tenuto in alcun conto il principio ripetutamente enunciato da questa Corte, che il Collegio intende ribadire, per cui il vincolo imposto sulle aree site in fasce di rispetto stradale o autostradale, ai sensi della L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 septies (c.d. legge urbanistica), come modificato dalla L. n. 765 del 1967, art. 19, dal D.M. 1 aprile 1968, nonché dalla L. n. 729 del 1961, art. 9, si traduce in un divieto assoluto di edificazione che rende le aree legalmente inedificabili. Con conseguente inapplicabilità delle ipotesi indicate dalla L. n. 47 del 1985, art. 32, che prevede la possibilità di sanatoria per le opere insistenti su aree

vincolate dopo la esecuzione, anche attraverso l'istituto del silenzio-assenso a seguito del decorso del termine di 180 giorni dalla richiesta senza che l'ente concedente abbia espresso il proprio parere; ed applicazione, per converso, del successivo art. 33 della stessa L. n. 47 del 1985, che esclude la possibilità di sanatoria delle opere realizzate in contrasto con ogni vincolo di inedificabilità che sia stato imposto in epoca anteriore alla esecuzione (Cass. 22422/2010; 6635/ 2002; 7258/2001; 841 ed 8369/2000).»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.2062 del 15/04/2013 - Relatore: Fulvio Rocco -
Presidente: Gaetano Trotta

Sintesi: Le opere realizzate dopo l'imposizione del vincolo all'interno della fascia di rispetto autostradale rientrano nella previsione di cui all'art. 33 comma 1 lett. d), della L. 28 febbraio 1985 n. 47 e non sono pertanto suscettibili di sanatoria.

Estratto: «risulta del tutto assorbente la notazione che, anche ammettendo come provata la preesistenza della costruzione originaria di cui al civico n. 10 di Via Torbella rispetto al vincolo generato dalla costruzione dell'autostrada, il condono non risulta comunque assentibile. Come è ben noto, il vincolo di inedificabilità gravante sulla fascia di rispetto autostradale ha carattere assoluto e prescinde dalle caratteristiche dell'opera realizzata, in quanto il divieto di costruzione sancito dall'art. 9 della L. 24 luglio 1961 n. 729 del 1961 e dal susseguente D.M. 1404 del 1968 non può essere inteso restrittivamente al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla sede autostradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico e alla incolumità delle persone, ma appare correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal concessionario, per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza limiti connessi alla presenza di costruzioni, con la conseguenza le distanze previste vanno osservate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale o che costituiscano mere sopraelevazioni o che, pur rientrando nella fascia, siano arretrate rispetto alle opere preesistenti (cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 30 settembre 2008 n. 4719 e Cass. Civ., Sez. II, 3 novembre 2010 n. 22422). In tale contesto, le opere realizzate dopo l'imposizione del vincolo all'interno della fascia di rispetto autostradale rientrano nella previsione di cui all'art. 33 comma 1 lett. d), della L. 28 febbraio 1985 n. 47 e non sono pertanto suscettibili di sanatoria (cfr. al riguardo, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 18 ottobre 2002 n. 5716 e 25 settembre 2002 n. 4927). Di tale circostanza è all'evidenza consapevole lo stesso appellante laddove afferma che il giudice di primo grado avrebbe omesso o comunque errato la valutazione della documentazione da lui prodotta. Secondo il T.A.R., infatti, il P. avrebbe chiesto il condono per l'intera costruzione adibita ad abitazione, mentre secondo l'attuale appellante il condono sarebbe stato da lui chiesto soltanto per la sopraelevazione del preesistente edificio: tesi, quest'ultima, sostenuta dallo stesso P. al ben intuibile fine di sottrarre dalle conseguenze dell'edificazione abusiva il primo piano dell'abitazione. Le risultanze processuali non confortano – tuttavia – l'assunto del P., posto che il procedimento di condono rubricato sub R.G. 0379749005 e segnatamente relativo alla casa di abitazione

ha per oggetto, come da lui stesso precisato, “Modifica e risanamento della parte preesistente dell’edificio-piano terreno”: dal che pertanto si evince che anche la parte originaria dell’edificio medesimo è stata oggetto di trasformazioni strutturali non assentibili, posto che in zona soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta sono ammessi soltanto interventi di restauro, risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e risanamento igienico delle edilizia esistenti (cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. V, 25 settembre 1995 n. 1346) e che, comunque, dall’attività di trasformazione dell’edilizia preesistente complessivamente posta in essere dall’interessato (e, quindi, anche in dipendenza della sopraelevazione dell’edificio per la quale è stata concomitantemente presentata una separata pratica di condono) è conseguita la realizzazione all’interno dell’area inderogabilmente inibita all’edificazione di un corpo edilizio diverso da quello precedente e ragionevolmente non più scindibile nella sua funzionalità.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.5204 del 05/10/2012 - Relatore: Fabio Taormina -
Presidente: Paolo Numerico

Sintesi: Il vincolo di rispetto stradale ha carattere assoluto, in quanto perseguente una serie concorrente di interessi pubblici fondamentali ed inderogabili, con la conseguenza che il diniego di condono di un edificio abusivamente realizzato in violazione di detto vincolo non richiede un previo accertamento sulla effettiva pericolosità dello stesso per il traffico stradale.

Estratto: «a) la verifica ha chiarito, con riguardo alla strada Gardesana 249 che trattasi di strada del tipo C e che la fascia di rispetto (si rammenta sul punto: “il vincolo di rispetto stradale ha carattere assoluto, in quanto perseguente una serie concorrente di interessi pubblici fondamentali ed inderogabili, -dal che si è tratta la conseguenza che il diniego di condono di un edificio abusivamente realizzato in violazione di detto vincolo non richiede un previo accertamento sulla effettiva pericolosità dello stesso per il traffico stradale -”- Consiglio Stato , sez. IV, 06 maggio 2010 , n. 2644-) per tali categorie di strade è pari a metri 10, non potendosi concordare con le argomentazioni di parte appellata secondo cui dovrebbe trovare applicazione il comma 2 dell’art. 26 del dPR 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) ed il relativo limite dovrebbe essere pari a mt. 30 e non già il comma 3 della citata disposizione, (trattandosi di zona ricompresa tra quelle “previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi,”).Ritiene conseguentemente il Collegio esatto affermare il predetto limite debba essere contenuto in mt. 10 (siccome esattamente descritto nella verifica eseguita dall’Anas);»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.4880 del 30/08/2011 - Relatore: Fulvio Rocco -
Presidente: Giorgio Giaccardi

Sintesi: Le opere insistenti su fascia di rispetto stradale realizzate prima dell'entrata in vigore del D.M. 1404 del 1968 possono essere condonate in forza dell'art. 32, comma 2, lettera c), della L. 28 febbraio 1985 n. 47 e quindi anzitutto a condizione che non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.

Sintesi: Per le opere realizzate susseguentemente all'entrata in vigore del D.M. 1404 del 1968, l'inedificabilità della fascia di rispetto stradale va intesa in senso assoluto, à sensi dell'art. 33, lett. d), della medesima L. 47 del 1985.

Estratto: «à sensi dell'art. 32, comma 2, lettera c), della L. 28 febbraio 1985 n. 47 – nel testo sostituito da ultimo sostituito dall'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito con modificazioni in L. 24 novembre 2003 n. 326 e, pertanto, vigente all'epoca dell'emanazione del parere dd. 14 maggio 2008 - sono suscettibili di sanatoria le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino in contrasto con le norme del D.M. 1 aprile 1968, pubblicato nella G.U. n. 96 del 13 aprile 1968, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico. La valutazione sull'assenza di minacce al traffico richiesta dai ricorrenti riguardava pertanto le sole opere realizzate prima dell'entrata in vigore dei vincoli di rispetto stradale contenuti nel D.M. 1404 del 1968, nella specie conclusasi favorevolmente per i ricorrenti medesimi mediante l'emissione del parere di Astral. Viceversa, per le opere realizzate susseguentemente all'entrata in vigore del D.M. 1404 del 1968, l'inedificabilità della fascia di rispetto stradale va intesa in senso assoluto, à sensi dell'art. 33, lett. d), della medesima L. 47 del 1985: e del tutto inconferente nella specie risulta, quindi,) il § 7.4. della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2241/UL dd. 17 giugno 1995 invocato dai ricorrenti a sostegno della propria tesi, in quanto all'evidenza riferito alle ipotesi non ricadenti ratione temporis nell'applicazione dell'art. 33 della L. 47 del 1985.»

**TITOLO EDILIZIO --> ABUSI EDILIZI --> SANATORIA --> CONDONO --> ESISTENZA DI VINCOLI -
-> FASCIA DI RISPETTO IDRICA**

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II BRESCIA n.814 del 02/10/2013 - Relatore: Stefano Tenca -
Presidente: Giorgio Calderoni

Sintesi: Nessuna opera realizzata in violazione dell'art. 96, lett. f), R.D. 523/1904 può essere sanata, a prescindere dal fatto che essa non interferisca in concreto con il deflusso delle acque.

Estratto: «3. Il ricorrente invoca l'inquadramento del manufatto nell'alveo delle pertinenze, per il suo ridotto volume. 3.1 La nozione di pertinenza, in materia edilizia, è più ristretta di

quella civilistica ed è riferibile solo a manufatti che non alterano in modo significativo l'assetto del territorio, cioè di dimensioni modeste e ridotte rispetto alla cosa cui ineriscono. Come sottolineato da questo Tribunale (cfr. sez. I – 30/10/2012 n. 1747) “la giurisprudenza richiede (cfr. Cons. St. Sez. IV, 17 maggio 2010 n. 3127 e precedenti ivi richiamati) che dette opere, per loro natura, risultino funzionalmente ed esclusivamente inserite al servizio di un manufatto principale, siano prive di autonomo valore di mercato e non valutabili in termini di cubatura (o comunque dotate di volume minimo e trascurabile), in modo da non poter essere utilizzate autonomamente e separatamente dal manufatto cui accedono. La Sezione (cfr. TAR Brescia 11.1.2006 n. 32) ha sottolineato che la strumentalità non può mai desumersi dalla destinazione soggettivamente data dal proprietario e devono comportare una circoscritta incisione sul cd. “carico urbanistico”. Venendo ora a fare applicazione dei suddetti principi alla fattispecie all’esame occorre rilevare che si è effettivamente in presenza di una struttura avente una superficie non eccessiva (mq. 16,40) utilizzata per il ricovero della legna. 4. è decisivo a questo punto l’elemento ostativo ulteriore rimarcato nel provvedimento impugnato, ossia la mancata osservanza della distanza minima dal Fiume Oglio stabilita dall’art. 96 del R.D. 523/1904 per ragioni di sicurezza idraulica. Sul punto non sono condivisibili i rilievi di parte ricorrente sulle circostanze che il manufatto non impedisce il corretto deflusso delle acque né le opere di manutenzione, e che in oltre 50 anni non si sono mai verificati pericoli. 4.1 Come osservato da questa Sezione nella sentenza 1/8/2011 n. 1231, l’indirizzo assolutamente costante della giurisprudenza civile e amministrativa si attesta sul canone per il quale «in linea generale il divieto di costruzione di opere dagli argini dei corsi d'acqua, previsto dall'art. 96, lett. f), t.u. 25.07.1904 n. 523, ha carattere legale, assoluto e inderogabile, ed è diretto al fine di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici (cfr. Cassazione civile, sez. un., 30.07.2009, n. 17784, citata dalla Regione nella propria memoria conclusiva); cioè, esso è teso a garantire le normali operazioni di ripulitura/manutenzione e a impedire le esondazioni delle acque». La norma suddetta risponde all’evidente finalità di interrompere la pericolosa tendenza a occupare gli spazi prossimi al reticolo idrico, sia a tutela del regolare scorrimento delle acque sia in funzione preventiva rispetto ai rischi per le persone e le cose che potrebbero derivare dalle esondazioni. La natura degli interessi pubblici tutelati comporta, pertanto, che il vincolo operi con un effetto conformativo particolarmente ampio determinando l'inedificabilità assoluta della fascia di rispetto (T.A.R. Toscana, sez. III – 8/3/2012 n. 439).4.2 In assenza di elementi a suffragio dell’applicazione della deroga contenuta nella lett. F del citato art. 96, ne consegue tra l’altro che nessuna opera realizzata in violazione della norma de qua può essere sanata e altresì – come affermato nella già citata sentenza di questo T.A.R. n. 1231/2011, “che è legittimo il diniego di rilascio di concessione edilizia in sanatoria relativamente ad un fabbricato realizzato all'interno della c.d. fascia di servitù idraulica, atteso che, nell'ipotesi di costruzione abusiva realizzata in contrasto con tale divieto, trova applicazione l'art. 33 l. 28.02.1985 n. 47 sul condono edilizio, il quale contempla i vincoli di inedificabilità, includendo in tale ambito i casi in cui le norme vietino in modo assoluto di edificare in determinate aree (da ultimo: TAR Roma-Latina, Sez. I, sentenza 15.12.2010 n. 1981)”.4.3 L’accertata operatività del vincolo di inedificabilità assoluta, nel caso di specie, è idonea di per sé a sorreggere il provvedimento impugnato, e determina, pertanto, l’infondatezza del ricorso, senza necessità di approfondire l’ulteriore profilo – invocato dall’interveniente e non menzionato nell’atto impugnato – afferente alla sussistenza del concorrente vincolo paesaggistico.»

TAR EMILIA ROMAGNA, SEZIONE I BOLOGNA n.566 del 01/08/2013 - Relatore: Italo Caso -
Presidente: Alberto Pasi

Sintesi: Non è suscettibile di condono l'opera che rispetto ad un'infrastruttura idraulica sia stata realizzata a distanza inferiore da quella minima prescritta dalla legge; in questo caso non c'è bisogno di un accertamento in concreto della compatibilità dell'opera con il vincolo, in quanto le previsioni legali di distanze minime, se insuscettibili di deroga, recano in sé una presunzione assoluta di conformità delle stesse all'interesse pubblico tutelato e di inammissibilità di soluzioni alternative, onde la loro inosservanza è in sé indice di incompatibilità dell'intervento con i valori da salvaguardare.

Estratto: «Dispone l'art. 32, comma 1, della legge n. 47 del 1985 che il "...rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso ...". Per costante giurisprudenza, scopo della norma è quello di subordinare il condono edilizio all'accertamento della compatibilità dell'opera abusiva con le esigenze di tutela degli interessi pubblici alla cui salvaguardia è preordinato il vincolo, sicché l'eventuale parere sfavorevole deve recare, sia pure in forma sintetica, l'indicazione delle ragioni della ritenuta sostanziale violazione dei valori protetti, in esito ad un apprezzamento discrezionale sindacabile solo per difetto di motivazione, travisamento di fatto e illogicità manifesta delle conclusioni. Ora, venendo al caso di specie, la motivazione fondata sul rilievo che le opere abusive sono "...ubicate a distanza non regolamentare dalla infrastruttura idraulica ..." non implica l'omessa effettuazione dell'accertamento di competenza dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo – cui viene rimproverato di essersi arrestata alla segnalazione di una preclusione di ordine meramente formale senza verificare l'effettiva incidenza dell'intervento abusivo sui valori protetti –, in quanto è noto che le previsioni legali di distanze minime, se insuscettibili di deroga, recano in sé una presunzione assoluta di conformità delle stesse all'interesse pubblico tutelato e di inammissibilità di soluzioni alternative, onde la loro inosservanza è in sé indice di incompatibilità dell'intervento con i valori da salvaguardare. Né induce ad una diversa conclusione la circostanza che lo stesso art. 32, alla lett. c) del comma 2, contempla la possibilità di condono per opere eseguite in difformità dalle distanze minime a tutela del nastro stradale, trattandosi di un'eccezione prevista per ben determinate fattispecie e come tale di stretta interpretazione e non soggetta ad un'applicazione estensiva. È irrilevante anche il dato del risalire dell'abuso a molti anni addietro e della mancanza, medio tempore, di atti amministrativi di contestazione dell'irregolarità, giacché in simili situazioni il decorso del tempo non rappresenta una causa di attenuazione del pregiudizio prodotto all'interesse pubblico né l'inerzia dell'Amministrazione costituisce il segno dell'insussistenza di un effettivo nocimento dei valori protetti, soprattutto se il parametro di valutazione è codificato in inderogabili dati aritmetici – quali le distanze minime – che in sé racchiudono il termine di raffronto di cui tenere esclusivamente conto.»

TITOLO EDILIZIO --> ABUSI EDILIZI --> SANATORIA --> CONDONO --> VIOLAZIONE DELLE DISTANZE

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.5625 del 19/10/2011 - Relatore: Carlo Saltelli - Presidente: Stefano Baccarini

Sintesi: La violazione delle norme sulle distanze legali con gli edifici finitimi non costituisce causa d'illegittimità del condono edilizio.

Estratto: «7.1.3. La fondatezza dell'esaminato motivo è sufficiente a determinare l'illegittimità dell'impugnata concessione in sanatoria, essendo pertanto inutile l'esame degli ulteriori due motivi di gravame, il primo concernente la violazione delle distanze dai confini e dai fabbricati limitrofi, il secondo relativo al preteso mancato esame da parte dei giudici di primo grado del motivo di ricorso attinente la violazione dell'ordine contenuto nella citata sentenza del vice – pretore di Chiusano San Domenico n. 74 del 1° aprile 1987, di adeguare il fabbricato alle norme tecniche di cui al D.M. e marzo 1975, art. 5, lett. d) e h). In ogni caso per completezza espositiva è sufficiente osservare, per un verso, che la violazione delle norme sulle distanze legali con gli edifici finitimi non costituisce causa d'illegittimità del condono edilizio (quest'ultimo essendo rivolto esclusivamente a regolare i rapporti tra il privato e la pubblica amministrazione, con salvezza dei diritti dei terzi, C.d.S., sez. IV, 16 ottobre 1998, n. 1306; Cass. civ., sez. II, 23 novembre 1999, n. 12984) e, per altro verso, che l'ulteriore motivo di censura per l'asserito omesso rispetto della sentenza del vice – pretore di Chiusano San Domenico è inammissibile per genericità e carenza di qualsiasi ragionevole elemento di prova, anche solo a livello indiziario.»

TITOLO EDILIZIO --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> OPERE IN FASCIA DI RISPETTO

TAR PUGLIA, SEZIONE III LECCE n.973 del 22/04/2010 - Relatore: Patrizia Moro - Presidente: Antonio Cavallari

Sintesi: Indipendentemente dalla necessità di un assenso edilizio per la realizzazione di intervento da parte del privato e, quindi, della rilevanza edilizia dell'intervento medesimo, nelle aree assoggettate al vincolo di rispetto cimiteriale devono essere tenute in considerazione altre esigenze, oltre quelle urbanistiche ed edilizie, come quelle connesse alla salvaguardia di esigenze igienico-sanitarie e della sacralità dei luoghi, la cui tutela richiede indubbiamente la necessità di un provvedimento autorizzatorio che ne tenga conto.

Estratto: «Invertendo l'ordine delle censure espresse nel ricorso, la ricorrente sostiene che la realizzazione di una piscina scoperta, attraverso la sistemazione e pavimentazione di una grossa buca preesistente, non avrebbe comportato alcuna rilevante modificazione dello status quo ante con conseguente irrilevanza edilizia della medesima, per la cui realizzazione non occorre alcun assenso edilizio. Tuttavia, nella specie, l'area oggetto dell'intervento risulta sottoposta a vincolo di inedificabilità in quanto tipizzata come "zona di rispetto cimiteriale". L'art. 338 del r.d. 27 luglio 1934 n.1265 prescrive il divieto di "costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge". Secondo la giurisprudenza dominante, il vincolo di inedificabilità, previsto dall'art. 338 del T.U. n. 1265 del 1934, che inibisce l'ampliamento di un immobile ubicato nella fascia di rispetto cimiteriale, non rientra tra i vincoli preordinati ad una successiva espropriazione, ma comporta una disciplina limitativa delle facoltà del proprietario per ragioni di igiene, predeterminata dal legislatore "ob rem" e senza limitazione temporale della sua durata (Cons.Stato 1109/1990; C.d.S. sez. IV 27 ottobre 2009 n.6547). Appare pertanto evidente che, indipendentemente dalla necessità di un assenso edilizio per la realizzazione di una piscina e, quindi, della sua rilevanza edilizia, nelle aree assoggettate al vincolo in questione devono essere tenute in considerazione altre esigenze, oltre quelle urbanistiche ed edilizie, come quelle connesse alla salvaguardia di esigenze igienico-sanitarie e della sacralità dei luoghi, la cui tutela richiede indubbiamente la necessità di un provvedimento autorizzatorio che ne tenga conto (provvedimento che la ricorrente non si è premurata di richiedere) . Effettuata tale precisazione, ne discende inevitabilmente la c.d. abusività dell'intervento oggetto dell'impugnata ordinanza di demolizione con conseguente legittimità della stessa in quanto atto necessitato e vincolato. Difatti, secondo quieti principi giurisprudenziali, dai quali non vi è motivo per discostarsi, l'ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato e, quindi, non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati; presupposto per la sua adozione è, infatti, soltanto la constatata esecuzione dell'opera in difformità dalla concessione o in assenza della medesima, con la conseguenza che tale provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla sua rimozione né, trattandosi di atti del tutto vincolati, è necessaria una comparazione di interessi e una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione. Del pari irrilevante risulta la presunta dedotta conformità dell'opera allo strumento urbanistico, atteso che tale circostanza non esime dal richiedere l'assenso edilizio.»

VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> CONFORMITÀ URBANISTICA --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> CIMITERI --> FASCIA DI RISPETTO

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n.9569 del 24/12/2009 - Relatore: Vincenzo Cernese -
Presidente: Antonio Onorato

Sintesi: Non è più operante un un limite minimo distanziale rispetto ai centri abitati, sia con riguardo ai cimiteri di nuova istituzione che a quelli in ampliamento, purché rispettata la necessaria previsione urbanistica di una zona di rispetto cimiteriale; ne consegue che qualora l'ampliamento del cimitero ricada in area di rispetto cimiteriale di alcuna variante urbanistica v'è bisogno, atteso che l'intervento è pienamente conforme al vigente strumento urbanistico.

Estratto: «7. Nella successiva censura i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie introdotto con R.D. n. 1265/1934 e l'eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, atteso che l'Amministrazione nell'adottare gli atti impugnati in funzione dell'ampliamento del cimitero esistente, prevedendone l'ubicazione a circa 50 mt. dalla loro abitazione, avrebbe contenzualmente violato sia il rubricato art. 338 che consentirebbe di derogare alla distanza minima di 200 metri dei cimiteri dal centro abitato unicamente in presenza di adeguata e specifica motivazione, sia del vigente Piano Regolatore Generale, alla stregua del quale il cimitero dovrebbe distare almeno mt. 200 dal centro abitato, con la conseguente necessità di procedere ad una sua variante, osservando il procedimento per tale ipotesi previsto dall'art. 1, 5° comma, della L. n. 1/1978. 8. La censura, nel suo complesso, è infondata.9. Sotto il primo profilo di censura deve evidenziarsi che la normativa di riferimento di attuale vigenza, al di là della necessaria previsione urbanistica di una zona di rispetto cimiteriale, non prevede più un limite minimo distanziale rispetto ai centri abitati, sia dei cimiteri di nuova istituzione che di quelli in ampliamento, e ciò in quanto le norme che prevedevano un tale limite, pari a 200, 100 o 50 metri devono considerarsi abrogate. Nella materia de qua il quadro normativo è suscettibile di essere ricostruito nel modo come di seguito riportato. Anzitutto il 4° comma dell'art. 57 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, alla stregua del quale: «Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 metri dai centri abitati o nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ed a 50 metri per gli altri comuni» è stato espressamente abrogato dall'art. 28 della L. 1° agosto 2002, n. 166. Inoltre il citato D.P.R. n. 285/1990, all'art. 108, al comma 2, ha previsto, altresì, l'abrogazione «di ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento». In tale situazione deve considerarsi tacitamente abrogato anche il comma 4, dell'art. 338 del R.D. 27.7.1934, n. 1265 - di cui parti ricorrenti ne deducono la violazione - alla stregua del quale: «Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrono alternativamente le seguenti condizioni: a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti (.....)». 10. In ogni caso a dirimere ogni residua perplessità circa l'esistenza in concreto, di eventuali distanze minime da osservare soccorre l'infondatezza anche del secondo il profilo di censura. Sul punto, dal certificato rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio tecnico - Settore Urbanistica rilasciato in data 18.1.1999 e prodotto in giudizio dalla difesa del resistente Comune, risulta i lavori di cui al progetto preliminare approvato con le delibere di Consiglio Comunale n. 76 del 1996 e n. 30 del 1997 per l'ampliamento del Cimitero Comunale Capoluogo, San Silvestro e San Tommaso "ricadono nell'area di rispetto

cimiteriale”, con la rilevante conseguenza che di alcuna variante urbanistica v’è bisogno, atteso che l’intervento è pienamente conforme al vigente strumento urbanistico.»

VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> CONFORMITÀ URBANISTICA --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> STRADE --> FASCE DI RISPETTO

TAR VENETO, SEZIONE II n.2460 del 30/09/2009 - Relatore: Angelo Gabbricci - Presidente: Giuseppe Di Nunzio

Sintesi: Se l’apprrezzamento tecnico sulla sicurezza per il traffico compete certamente all’Ente proprietario della strada, come inderogabile condizione per il rilascio del proprio parere favorevole, l’accertamento sulla precedenza tra vincolo ed opera non è obbligatoriamente riservato a quello, ma, quale atto vincolato, può essere effettuato anche direttamente dal Comune.

Estratto: «3.5.2. Ora, se l’apprrezzamento tecnico sulla sicurezza per il traffico compete certamente all’Ente proprietario della strada, come inderogabile condizione per il rilascio del proprio parere favorevole, l’accertamento sulla precedenza tra vincolo ed opera non è obbligatoriamente riservato a quello, ma, quale atto vincolato, può essere effettuato anche direttamente dal Comune: ciò che conta è la corretta ricostruzione cronologica, e l’esattezza della relativa conclusione, non che questa provenga dall’Ente proprietario della strada, il cui parere tecnico è in realtà precluso proprio dalla preesistenza del vincolo.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE I SALERNO n.2178 del 27/11/2006 - Relatore: Francesco Mele - Presidente: Alessandro Fedullo

Sintesi: La ricomprensione di un’area in una fascia di rispetto stradale non rende, per ciò solo, conforme alla normativa urbanistica ed alla destinazione di zona ad essa impressa la realizzazione sulla stessa di una strada.

Estratto: «Resta a questo punto da esaminare la “conformità” della quale si discute sotto un altro aspetto, abilmente introdotto dalla difesa del Comune in sede di memoria conclusiva. In particolare, il Comune di Vietri sul Mare rileva: che l’opera in argomento consiste nell’ampliamento di una strada; che il suddetto ampliamento deve essere realizzato su aree ricomprese nella fascia di rispetto stradale che, in quanto tale, non è individuata e rappresentata graficamente nel vigente PRG; che i suoli di proprietà dei ricorrenti sono interamente ricompresi nella fascia di rispetto della strada interessata dai lavori, mai assoggettata a vincolo preordinato all’esproprio, ma vincolata per legge; come tali, essi non sono ricompresi nella variante generale al PRG in itinere di cui alle delibere di C.C. nn.

condominiale, qualora gli immobili appartengano al medesimo proprietario, siano ubicati nel medesimo edificio ed il posto auto risulti destinato a soddisfare esigenze abitative della famiglia alloggiata nell'appartamento" (v. Cass. 8 marzo 1990 n. 1857). Ciò che però differenzia la fattispecie richiamata da quella presa in esame e che non consente di applicare la medesima disciplina, è che nella prima il proprietario delle due unità immobiliari è lo stesso. Un rapporto di pertinenzialità "necessario" tra appartamento e autorimessa è stato, poi, individuato anche esaminando la disciplina urbanistica in materia. Infatti, la L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 sexies così come modificato dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 18 prescrive che nelle nuove costruzioni e anche nelle aree di loro pertinenza debbano essere riservati appositi spazi per parcheggi, e perciò "pone un vincolo pubblicistico di destinazione, ed un rapporto di pertinenza necessario tra gli appartamenti dell'edificio e gli spazi per parcheggio posti al loro servizio, che non può essere spezzato da atti di autonomia privata" (v. Cass. 28 ottobre 1992 n. 11731). Ma anche in detta fattispecie valgono le considerazioni di cui sopra. Infatti, è noto che la funzione pertinenziale di fatto, vale a dire il servizio reso da una cosa a vantaggio di un'altra in virtù del mero materiale collegamento, non è sufficiente a consentire il vincolo pertinenziale, perché a questo fine è necessario l'atto di destinazione, compiuto dal soggetto legittimato nelle forme prescritte per i beni cui afferisce.»

VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> FASCE DI RISPETTO E DISTANZE LEGALI --> DISTANZE --> PRESCRIZIONI LOCALI --> JUS SUPERVENIENS

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II CIVILE n.2856 del 07/02/2014 - Relatore: Ippolito Parziale
- Presidente: Massimo Oddo

Sintesi: Nell'ipotesi di successione nel tempo di differenti discipline edilizie, la seconda delle quali sia più restrittiva della precedente, la costruzione eseguita in conformità di una licenza edilizia rilasciata prima dell'entrata in vigore del nuovo piano regolatore, rende inapplicabile quest'ultimo nei rapporti fra privati, nella sola ipotesi che la costruzione medesima sia stata già eseguita, almeno nei suoi elementi essenziali, prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina urbanistica.

Sintesi: In caso di successione di norme edilizie il principio dell'immediata applicazione dello ius superveniens deve essere armonizzato con l'esigenza del rispetto dei diritti quesiti, di talchè nell'ipotesi che le nuove norme siano più restrittive, la nuova disciplina non è applicabile alle costruzioni che al momento della sua entrata in vigore possano considerarsi già sorte.

Sintesi: La questione dell'applicabilità dello ius superveniens prescinde dalla esistenza o meno di una concessione edilizia e dalla eventuale legittimità di essa o sanatoria, ma si ricollega unicamente all'elemento fattuale della esistenza all'atto dell'entrata in vigore

della norma sopravvenuta di un'opera qualificabile come costruzione e conforme in quanto tale alle prescrizioni anteriori.

Sintesi: In tema di edilizia quando nel tempo si succedono una pluralità di norme regolatrici, la legittimità o meno di ciascuna attività edificatoria e le relative conseguenze vanno accertate con riferimento alla normativa vigente all'epoca della realizzazione dell'attività stessa.

Sintesi: Ove non sia provato che alla data di entrata in vigore della nuova disciplina urbanistica in materia di distanze la costruzione era stata ultimata, deve ritenersi corretta l'applicazione dello jus superveniens.

Estratto: «1. - Col primo motivo di ricorso si deduce: "Violazione dell'art. 873 c.c., come integrato dall'art. 21 N.T.A. (P.R.G.C. 1979 e modificato nel 1985 in seguito a variante specifica): violazione dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale (Preleggi), in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3; omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all'individuazione della normativa applicabile in materia di distanze in caso di successione di leggi nel tempo". Le uniche norme applicabili nel caso di specie sono costituite dalle disposizioni contenute nel P.R.G.C. del 1979 e, per il periodo relativo all'ultimazione dei contestati lavori, quelle della variante specifica del 1985. Tali norme non prevedono alcuna disposizione sulle distanze, resta applicabile l'art. 873 c.c., che prescrive una distanza minima di 3 metri. Quest'ultima è ampiamente rispettata come risulta dalla stessa consulenza tecnico d'ufficio. I giudici di primo e secondo grado hanno errato, avendo applicato alla fattispecie la distanza di 10 metri, prescritta dal punto 5) dell'art. 3.2.2. delle N.T.A. adottate con delibera n. 223 del 6.7.1982 (successivamente integrata con delibera n. 68 del 15.2.1983) e divenuta vigente solo con l'approvazione regionale di cui alla D.G.R. N. 88.17090 del 17.2.1987 e quindi successivamente al rilascio dei titoli abilitativi e all'esecuzione delle opere, epoca alla quale va riferita l'applicabilità della relativa normativa (Cass. 18 giugno 1999, n. 6093), o quanto meno quella vigente al momento dell'inizio dei lavori (Cass. 14 dicembre 1999, n. 14022). Poiché l'ultima concessione edilizia, in sanatoria, era stata rilasciata al signor P. il 30 aprile 1986, la distanza applicabile al caso di specie è quella di 3 metri prescritta dall'articolo 873 c.c., dato che le norme contenute nel P.R.G.C. del 1979 e della variante specifica del 1985, allora vigenti, non contenevano alcuna disposizione in materia. Inoltre, la distanza di 10 metri imposta dalla variante al P.R.G.C. approvata con D.G.R. N. 88.17090 del 17.2.1987, è da ritenersi priva di qualsiasi rilievo, "dato che tale disposizione, solo in salvaguardia al tempo del rilascio dei titoli abilitativi e della costruzione, non poteva essere considerata integrativa dell'articolo 873 c.c. (cfr. ad esempio Cass. Il 6 novembre 1997, n. 10885; Cassazione, 2^a, 22 marzo 1996, n. 2473)". La sentenza impugnata è errata, perché ha preso in considerazione la data di ultimazione dei lavori e non quella del rilascio dei titoli abilitativi o, al più, dell'inizio dei lavori. In ogni caso, la nuova disciplina maggiormente restrittiva in

18544/2006; 11764/2001; 3048/2001). La L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 septies, introdotto dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 19, fissava, infatti, la distanza minima a partire dal ciglio stradale per le edificazioni realizzate fuori dei centri abitati, e il D.M. 1 aprile 1968, art. 2, definiva ciglio della strada "la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili)". Mentre il successivo art. 3 distingueva le strade a seconda della loro natura e caratteristiche in autostrade, strade di grande comunicazione o di traffico elevato e strade di media importanza fra le quali quelle statali non comprese nella categoria precedente, nonché quelle provinciali e comunali aventi larghezza di almeno m. 10,50. Ancor più specificamente l'art. 2 nuovo C.d.S., che la sentenza impugnata ha dichiarato di applicare, ha definito "strada" qualunque "area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali" (comma 1), suddividendo le strade in tal modo intese (per quanto qui interessa) in A-Autostrade; B-Strade extraurbane principali; C-Strade extraurbane secondarie; D-Strade urbane di scorrimento; E-Strade urbane di quartiere; F-Strade locali, in Questa categoria includendo ogni "strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade"; ed ha denominato, infine "strada di servizio" soltanto quella "affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa": e non certamente la strada destinata a collegare due diverse strade statali extraurbane (principali). Mentre il successivo art. 3 qualifica al n. 22 fascia di rispetto, la "striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili". L'art. 16 poi, ricordato dalla sentenza impugnata, ha ribadito il divieto di cui alla L. n. 765 del 1967, per i proprietari dei fondi confinanti con le proprietà stradali intese nei sensi del precedente art. 2, fuori dei centri abitati; ed ha demandato al Regolamento il compito di determinare "in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all'art. 2, comma 2, nonché alle strade vicinali...le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici". Neppure quest'ultimo (D.P.R. n. 495 del 1992), infine contiene la distinzione prospettata dalla Corte di appello a seconda che dette strade abbiano percorso interno o funzione "di servizio" nei termini ritenuti dalla sentenza ed estranei alla menzionata disposizione dell'art. 3, ma fissa le distanze dal confine stradale per ognuna di dette categorie di strade, come classificate dall'art. 2 C.d.S., tra di esse comprendendo perfino le strade "vicinali" o poderali o di bonifica definite dal n. 52 dell'art. 3 "strade private fuori dai centri abitati ad uso pubblico. Per cui il giudice di rinvio dovrà provvedere ad una nuova valutazione della natura della strada attenendosi esclusivamente alle menzionate classificazioni stabilite nuovo C.d.S., ed intanto potrà escludere la necessità della fascia di rispetto da esso prevista in quanto il manufatto non rientri fra quelli indicati dal combinato disposto dell'art. 2 C.d.S., e art. 26 reg. C.d.S..»

VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> FASCE DI RISPETTO E DISTANZE LEGALI -->

FASCE DI RISPETTO --> STRADALE/AUTOSTRADALE --> ABUSIVISMO

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I BRESCIA n.1628 del 30/04/2010 - Relatore: Carmine Russo -
Presidente: Giuseppe Petruzzelli

Sintesi: **Nell'ambito della fascia di rispetto autostradale il vincolo di inedificabilità è assoluto e a tal fine sono irrilevanti le caratteristiche concrete delle opere abusive realizzate nell'ambito della fascia medesima.**

Estratto: «III. Il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso attengono tutti alla motivazione del provvedimento impugnato che censurano nella parte in cui nega la deroga alla fascia di rispetto (terzo motivo), nella parte in cui cita il d.m. 1. 4. 1968 sui centri abitati (quarto motivo), nella parte in cui scavalca un parere endoprocedimentale senza specifica motivazione (quinto motivo).Le censure sul modo in cui è stato motivato il provvedimento amministrativo non sono prive di pregio, ma non possono condurre all'annullamento del provvedimento amministrativo in quanto – anche adottando una motivazione più pertinente di quella utilizzata dall'amministrazione – il contenuto del provvedimento non avrebbe comunque essere diverso da quello in concreto adottato. Occorre, infatti, rilevare che nel caso in esame ci si trova in presenza di un caso previsto dall'art. 33 l. 47/85 che stabilisce che "le opere di cui all'articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse: a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici; b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali; c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna; d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree". L'opera in esame rientra nella lettera d) della norma citata, in quanto oggetto di vincolo posto dalla legge statale che comporta l'inedificabilità delle aree, e realizzata dopo l'entrata in vigore del vincolo (che risale al 1961; il garage è stato asseritamente realizzato intorno al 1985). In quanto tale anche con una diversa motivazione l'opera comunque non era suscettibile di sanatoria.La giurisprudenza amministrativa ha, infatti , precisato che "nell'ambito della fascia di rispetto autostradale di 60 metri, prevista dal D.M. 1 aprile 1968 n. 1404, il vincolo di inedificabilità è assoluto (conforme Cons. Stato, Sez. V, 25 settembre 2002 n. 4927), essendo a tal fine irrilevanti le caratteristiche concrete delle opere abusive realizzate nell'ambito della fascia medesima; il divieto di costruire è infatti in questo caso correlato alla esigenza di assicurare un'area libera utilizzabile dal concessionario dell'autostrada - all'occorrenza - per installarvi cantieri, depositare materiali, per necessità varie e, comunque, per ogni necessità di gestione relativa ad interventi in loco sulla rete autostradale. 2. Il divieto di edificazione nell'ambito della fascia di rispetto autostradale è assoluto e la sua violazione impedisce il conseguimento di una concessione edilizia a seguito di domanda di condono edilizio" (Tar Toscana, sez. II, pres. Petruzzelli, est. Spiezia, sentenza 25 giugno 2007, n. 934).Ne consegue che, in un contesto quale quello in esame, di assoluta incondonabilità dell'opera, l'incongruità della motivazione utilizzata dall'amministrazione per respingere la domanda del privato non rende annullabile il provvedimento in forza della norma generale dell'art. 21octies, co. 2, l. 241/90.»

TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENINO ALTO ADIGE, SEDE DI TRENTO n.171 del 17/07/2008 - Relatore: Alma Chietini - Presidente: Francesco Mariuzzo

Sintesi: Il vincolo posto sulle aree site in fascia di rispetto stradale comporta la non sanabilità dell'opera abusiva realizzata dopo la sua imposizione, trattandosi di vincolo per sua natura incompatibile con ogni manufatto.

Estratto: «Al riguardo preme al Collegio ricordare che, secondo un fermo indirizzo della Corte di Cassazione, il vincolo posto sulle aree site in fascia di rispetto stradale si traduce in un divieto di edificare che rende le aree medesime “legalmente inedificabili”, trattandosi di un vincolo sancito nell’interesse pubblico e dettato per favorire la circolazione ed offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sulle strade (cfr, ex multis, Cass. Civ. 19.9.2001, n. 11764). Anche il Consiglio di Stato ha avuto occasione di precisare che “le fasce di rispetto stradale, in attuazione delle norme poste dal codice della strada, costituiscono ... misure poste a tutela della sicurezza stradale che comportano l'inedificabilità delle aree interessate dalle predette fasce di rispetto” (cfr. sez. IV, 20.10.2000, n. 5620) e, anche in primo grado, è stato affermato che la presenza di un tale vincolo “comporta la non sanabilità dell’opera abusiva realizzata dopo la sua imposizione, trattandosi di vincolo per sua natura incompatibile con ogni manufatto” (cfr. T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 12.2.2003, n. 277).Ne consegue che le distanze minime delle costruzioni dalle strade, come fissate dalle norme statali (cfr. decreto legislativo 30.4.1992, n. 234 e il regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495) non sono derogabili da disposizioni legislative regionali/provinciali, posto che le relative distanze minime attengono proprio alla “sicurezza della circolazione stradale ... garantendo quanti transitano nelle strade ... impedendo nel contempo che in prossimità di tali sedi sorgano manufatti o edifici la cui presenza possa costituire pregiudizio per la percorribilità e per l’eventuale ampliamento della strada” (cfr. C.d.S., sez. IV, 19.12.2003, n. 8373).Su tale univoco fondamento deve ritenersi che, nell’esercizio della potestà legislativa in materia di urbanistica, la Provincia di Trento sia tenuta al rispetto delle anzidette soglie minime ma che abbia la potestà di stabilire distanze più ampie rispetto a quelle prescritte nell’ordinamento dello Stato.Infine, per quanto riguarda il presupposto dell’esistenza dell’edificio al momento dell’entrata in vigore della cosiddetta “legge Tognoli” per poter realizzare parcheggi in fascia di rispetto stradale, la relativa disciplina - posta dunque anche in deroga alle fasce di rispetto minime stabilite per la circolazione stradale - era pacificamente vigente anche in Provincia di Trento al momento del rilascio della concessione edilizia in esame.Tale puntuale presupposto è stato, peraltro, considerato necessario da un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, la quale in più occasioni ha sostenuto che “la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo di edifici preesistenti, anche in deroga allo strumento urbanistico, possono concernere esclusivamente fabbricati già esistenti – all’evidente scopo di adeguarne la struttura alle finalità della legge n. 122 del 1989, qualora essa sia carente sotto questo profilo - ma non anche gli edifici in costruzione, i quali già ‘ab iniziò devono essere progettati in coerenza con tali finalità” (cfr., ex multis, C.d.S., sez. V, 27.11.1999, n. 1185).»

TAR VENETO, SEZIONE II n.3627 del 15/11/2007 - Relatore: Alessandra Farina - Presidente: Claudio Rovis

Sintesi: Con riferimento alle costruzioni abusive sorte successivamente all'imposizione di vincolo derivante dalla vicinanza ai tracciati stradali, la valutazione deve essere operata ai sensi del quarto comma dell'art. 32 della L. 47/1985, il quale espressamente prevede che, nel caso di vincolo imposto successivamente, possono essere oggetto di sanatoria anche le opere realizzate abusivamente in violazione delle distanze previste del d.m. 1 aprile 1968, purché venga escluso che le stesse costituiscano una minaccia per la sicurezza del traffico.

Estratto: «Invero, come parimenti dedotto dalla difesa ricorrente, anche nell'ipotesi in cui si fosse in presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 33 della L. n. 47/85, poiché tale vincolo è sorto successivamente all'esecuzione delle opere abusive, il divieto di edificazione (e quindi di sanatoria delle opere comunque realizzate) non opera automaticamente, ma richiede una valutazione – ai sensi dell'art. 32 della medesima legge – da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. Invero, qualora la domanda di sanatoria riguardi un immobile edificato prima dell'imposizione del vincolo, la disciplina applicabile è sempre quella dell'art. 32 della L. n. 47/85 e l'opera diventa sanabile ove intervenga il parere favorevole dell'autorità preposta alla gestione del vincolo. L'obbligo di pronuncia da parte dell'organo tutorio si radica, infatti, secondo il noto insegnamento, in relazione all'esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall'epoca in cui il vincolo è sorto. Tuttavia, atteso il disposto dell'art. 33 che impone per gli ambiti vincolati prima dell'esecuzione delle opere abusive il divieto assoluto di sanatoria, è necessario attribuire alla suddetta disposizione un significato che da un lato garantisca in ogni caso la tutela del vincolo, dall'altro non pregiudichi in termini assoluti la possibilità di ottenere la sanatoria per chi ha eseguito le opere prima dell'imposizione del vincolo. Un giusto raccordo fra le due norme, artt.32 e 33 della L. n. 47/85, comporta che nell'ipotesi in cui il vincolo sia sorto successivamente debba trovare applicazione il disposto dell'art. 32 che richiede una valutazione circa la compatibilità delle opere con la tutela riservata all'ambito interessato dall'edificazione abusiva. Sulla scorta di tali principi, per quanto riguarda il caso in esame, detta valutazione non è stata operata, in quanto, in palese inosservanza delle norme richiamate, non è stata operata alcuna valutazione (neppure da parte della Commissione di Salvaguardia) circa la compatibilità degli interventi abusivi con la tutela del vincolo, ma ci si è limitati ad applicare, in termini assoluti, il divieto derivante dall'art. 33. Peraltro, proprio con riferimento ai vincoli derivanti dalla vicinanza ai tracciati stradali, detta valutazione avrebbe comunque dovuto essere operata ai sensi del quarto comma dell'art. 32, il quale espressamente prevede che, sempre nel caso di vincolo imposto successivamente, possono essere oggetto di sanatoria anche le opere realizzate abusivamente in violazione delle distanze previste del d.m. 1 aprile 1968, purché venga escluso che le stesse costituiscano una minaccia per la sicurezza del traffico.»

VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> FASCE DI RISPETTO E DISTANZE LEGALI --> FASCE DI RISPETTO --> STRADALE/AUTOSTRADALE --> DECADENZA

TAR CAMPANIA, SEZIONE I SALERNO n.1393 del 16/07/2014 - Relatore: Paolo Severini -
Presidente: Francesco Mele

Sintesi: La destinazione dell'area a fascia di rispetto della sede viaria non costituisce utilizzazione a fini pubblici dell'area stessa né introduce un vincolo preordinato all'esproprio, ma integra un vincolo di natura conformativa costituente un limite all'edificabilità dell'area che l'amministrazione può imporre nell'esercizio dei suoi poteri ampiamente discrezionali in tema di pianificazione del territorio e che trova la sua giustificazione nell'esigenza di tutela del superiore interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale; pertanto, alla natura conformativa del vincolo consegue che lo stesso non soggiace a decadenza quinquennale.

Estratto: «In ogni caso, quand'anche si volesse ritenere che, con i richiami, contenuti nelle censure sub 1) e 4), sopra riferite, parte ricorrente abbia invece affrontato la questione in oggetto, la quale quindi si tramuterebbe in questione di merito (anziché di mera verifica, in rito, dell'interesse ad agire dello stesso ricorrente), la conclusione sarebbe, allora, nel senso che il presente gravame è infondato. Sostiene, infatti, il ricorrente che il vincolo in questione, di natura espropriativa, sarebbe venuto meno, per essere ampiamente decorso, dalla sua previsione, il termine quinquennale, ex art. 9 d. P. R. 327/2001. A tale riguardo, la difesa del Comune ha opposto che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il vincolo d'inedificabilità relativa in questione (fascia di rispetto stradale, a tutela di una viabilità esistente) esprimerebbe, invece, un limite di natura conformativa, che si traduce nell'obbligo di osservare determinate distanze delle costruzioni dal ciglio delle strade, ed è quindi insuscettibile di decadenza, con il trascorrere del periodo quinquennale, legislativamente previsto. La tesi della difesa del Comune è condivisibile: si richiama, a tale proposito, la parte motiva della recente sentenza di questa Sezione Staccata di Salerno del T. A. R. Campania – Sezione Seconda, n. 1276 del 13.06.2013, ove è dato leggere quanto segue: “Ritorna all'attenzione del Collegio il problema della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio, di cui si è più volte occupata la giurisprudenza costituzionale ed amministrativa. Il caso di specie, non ancora governato dalle previsioni di cui al DPR n. 327/2001, risulta riconducibile all'assetto normativo di cui alla legge fondamentale ed alle previsioni di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1968 n. 1187, le cui linee portanti, così come elaborate dalla giurisprudenza, possono compendiarsi nella sintetica ricostruzione che segue. 2.a.- Alla stregua dei principi espressi dalla Corte costituzionale, con la sentenza 20 maggio 1999, n. 179 – dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 7, n. 2, 3 e 4 e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187, nella parte in cui consente all'Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la previsione di un indennizzo – i vincoli urbanistici non indennizzabili, e che sfuggono alla previsione del predetto articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, sono quelli che riguardano intere categorie di beni, quelli di tipo conformativo e i vincoli paesistici, mentre i vincoli urbanistici soggetti alla scadenza quinquennale, e che devono essere indennizzati, sono: a) quelli